

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

Nn. 2514, 260, 294, 929 e 1072-A

RELAZIONE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE FAVILLA)

Comunicata alla Presidenza il 7 dicembre 1990

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e fondi in sospensione di imposta, nonché disposizioni di razionalizzazione e semplificazione. Deleghe al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia e delle rendite finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie
(n. 2514)

**presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
e dal Ministro delle Finanze
di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia
col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
col Ministro del Tesoro
e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(V. Stampato Camera n. 5108)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 30 ottobre 1990

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 6 novembre 1990*

Norme volte a razionalizzare l'imposizione sui redditi da capitale, unificare le aliquote di imposta, disciplinare la tassazione dei guadagni di capitale realizzati da persone fisiche su valori mobiliari, riformare la tassazione sui contratti di borsa su titoli e valori, ridurre le aliquote dell'imposta sostitutiva sulle operazioni di credito, riformare la scala delle aliquote e la struttura delle detrazioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per il 1987 e per il 1988, alleggerire il carico fiscale per le famiglie monoreddito con minori entrate e rendere periodico, o dovuto, l'adeguamento delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito stabiliti in misura fissa dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (n. 260)

d'iniziativa dei senatori PECCHIOLI, RIVA, ANDRIANI, CANNATA, CAVAZZUTI, MAFFIOLETTI, TEDESCO TATÒ, BERTOLDI, BRINA, GAROFALO, POLLINI, SCARDAONI e TORNATI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 LUGLIO 1987

Modifiche all'Irpef per l'attenuazione del drenaggio fiscale e per la tutela dei redditi familiari (n. 294)

d'iniziativa dei senatori LOMBARDI, MANCINO, ALIVERTI, JERVOLINO RUSSO, BERLANDA, BEORCHIA, PATRIARCA, RUFFINO, SANTALCO, TRIGLIA, CECCATELLI, BUTINI, SAPORITO, FONTANA Elio, DI LEMBO, VENTURI, RUMOR, ANGELONI, CARTA, CONDORELLI, D'AMELIO, DE GIUSEPPE, DI STEFANO, GIACOMETTI, CUMINETTI, IANNI, PINTO, REBECCHINI, SALERNO, SPITELLA, VETTORI, BOGGIO, COVIELLO, COVELLO, MELOTTO, TOTH, SARTORI, ROSATI, MICOLINI, CARLOTTO e CHIMENTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 LUGLIO 1987

Modifiche all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente riordino della tassazione sui redditi di capitali (n. 929)

d'iniziativa dei senatori CAVAZZUTI e ROSSI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MARZO 1988

Disposizioni in materia di rivalutazione dei beni di impresa (n. 1072)

d'iniziativa dei senatori PECCHIOLI, ANDRIANI, BRINA, CONSOLI, BAIARDI, BERTOLDI, CANNATA, GAROFALO, POLLINI e VITALE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 GIUGNO 1988

ONOREVOLI SENATORI. - Sono oggi al nostro esame diversi disegni di legge di iniziativa parlamentare che trattano argomenti vari: argomenti che, in parte, si sovrappongono e sono tutti compendati nel più ampio disegno di legge n. 2514, d'iniziativa governativa, anch'esso al nostro esame. Si tratta, in particolare, dei seguenti provvedimenti d'iniziativa parlamentare:

1) disegno di legge n. 260, presentato dai senatori Pecchioli ed altri, che contiene una serie di norme volte a razionalizzare l'imposizione sui redditi di capitale e a ridurre le aliquote dell'imposta sostitutiva sulle operazioni di credito, a riformare la struttura delle detrazioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, alleggerendo il carico fiscale per le famiglie monoreddito con bassi redditi e prevedendo l'adeguamento nel tempo delle aliquote e delle detrazioni.

Oltre a queste materie, che sono contenute e disciplinate - sia pure in modo diverso - nel disegno di legge n. 2514, il disegno di legge n. 260 tratta anche di altri argomenti: la revisione delle aliquote delle imposte sul reddito delle persone fisiche per gli anni 1987 e 1988 e l'abolizione del cosiddetto *fiscal-drag* (questioni che furono già definite in altro provvedimento, divenuto legge nello scorso anno), la disciplina della tassazione dei guadagni di capitale realizzati da persone fisiche sui valori mobiliari e la riforma della tassazione sui contratti di borsa in titoli e valori, che sono oggetto di un decreto-legge già adottato dal Governo ed attualmente all'esame della Camera dei deputati; è naturale che questa materia non sarà oggetto di particolare esame nella presente circostanza.

2) disegno di legge n. 294, d'iniziativa dei senatori Lombardi ed altri, che tratta principalmente due argomenti: la tutela dei redditi familiari, che verrà esaminata in

questa sede, e le modifiche all'IRPEF per l'attenuazione del drenaggio fiscale (materia che fu già definita lo scorso anno).

3) disegno di legge n. 929, d'iniziativa dei senatori Cavazzuti e Rossi, concernente modifiche all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per un riordino della tassazione sui redditi di capitale che, in parte, coincide con il disegno di legge n. 2514.

4) disegno di legge n. 1072 d'iniziativa dei senatori Pecchioli ed altri, che contiene disposizioni in materia di rivalutazione dei beni di impresa, argomenti che - sia pure con soluzioni diverse - vengono disciplinati chiaramente nel disegno di legge governativo al nostro esame.

Nella presente relazione verrà di seguito esaminato il disegno di legge n. 2514 anche perchè esso è già passato al vaglio della Camera dei deputati che, dopo ampia discussione, lo ha approvato, apportando alcune modifiche alla originaria formulazione del Governo: la 6^a Commissione ha preso tale disegno di legge come testo base per i propri lavori.

Il disegno di legge n. 2514 può pertanto essere considerato uno strumento di sintesi delle diverse proposte; esso inoltre costituisce provvedimento assai più ampio, in quanto contiene anche numerose e rilevanti disposizioni relative ad altri settori di intervento tributario; si deve ancora rilevare che tale disegno di legge costituisce uno strumento basilare della manovra tributaria e finanziaria per il triennio 1991-1993.

Rivalutazione dei beni d'impresa

Negli ultimi decenni numerosi sono stati i provvedimenti che hanno previsto la possibilità di rivalutare i beni d'impresa, aggiornandone i valori in relazione alla

perdita di potere di acquisto della moneta: l'ultimo di essi è stata la legge 19 marzo 1983, n. 72, meglio nota come «Visentini-bis».

Le disposizioni proposte ricalcano in parte le leggi precedenti e ciò è da ritenersi inevitabile; ma hanno anche fondamentali scostamenti, tali da renderle, in verità, sostanzialmente diverse.

Le differenze riguardano in misura marginale i soggetti che possono procedere alla rivalutazione e i beni che possono essere oggetto di rivalutazione; sono invece notevoli per quanto riguarda le modalità e la misura, il trattamento fiscale, e gli effetti economici per l'impresa.

I soggetti che possono procedere alla rivalutazione dei beni sono:

1) innanzitutto le imprese commerciali non individuali, come vengono elencate nell'articolo 1. Esse coincidono con i soggetti IRPEG indicati alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 87, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, nonché con quelli indicati all'articolo 1 della legge n. 72 del 1983;

2) le aziende municipalizzate;

3) le imprese individuali e le società di persone, i soggetti IRPEG di cui alle lettere *c)* e *d)* dell'articolo 87, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi cioè gli enti pubblici e privati residenti che non hanno per scopo esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

A questo gruppo di soggetti era attribuita la facoltà di poter rivalutare i beni utilizzati nella attività commerciale anche dalla legge n. 72 del 1983;

4) soggetti cui la facoltà di valutare non era stata data espressamente dalle leggi precedenti e cioè non residenti che però abbiano stabile organizzazione in Italia: persone fisiche, società ed enti di ogni tipo, anche senza personalità giuridica, che esercitino un'attività commerciale in Italia.

I cespiti per i quali può essere esercitata la facoltà sono quelli indicati ai numeri 1 e 3 del primo comma dell'articolo 2425 del codice civile e cioè gli immobili, gli impianti, i macchinari e i mobili, i diritti di

brevetto industriale, i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, i diritti di concessione e i marchi di fabbrica; inoltre, possono esserlo anche le azioni o le quote di società controllate o collegate, purché iscritte in bilancio ed acquisite prima della chiusura dell'esercizio 1989. L'individuazione dei cespiti ammessi, quindi, è equivalente a quella fissata dalla legge n. 72 del 1983, anche se manca una specifica indicazione sulla rivalutabilità delle azioni di risparmio o privilegiate e non è definita una specifica disciplina per i beni in *leasing*; tale carenza potrà esser colmata, in modo tale da non lasciare margini di incertezza per il contribuente, con l'applicazione delle norme generali ai casi specifici, dal decreto del Ministro delle finanze previsto all'articolo 7 del disegno di legge in esame.

Non possono esser rivalutati gli altri beni aziendali non espressamente previsti, né assimilabili a quelli indicati.

Le società e gli enti che come oggetto esclusivo o principale hanno le costruzioni edilizie possono rivalutare solo gli immobili strumentali per l'azienda, come sedi e uffici; la Camera ha modificato in parte la proposta originaria del Governo, aggiungendo fra i beni non rivalutabili anche gli immobili acquistati con lo scopo di poi rivenderli; tale modifica è senz'altro opportuna in quanto detti immobili sono da equiparare ai prodotti in magazzino delle imprese commerciali.

Nel testo governativo veniva altresì precisato che le azioni o le quote di società controllate o collegate, se ricevute a fronte di conferimenti effettuati ai sensi dell'art. 34 della legge n. 576 del 1975 e dell'art. 10 della legge n. 904 del 1977 che ne prorogava la efficacia, non potevano essere rivalutate. Ma la Camera ha modificato tale norma consentendo la rivalutabilità di tali azioni o quote, ponendo però la condizione preliminare che le relative riserve, siano prima affrancate secondo le modalità dell'articolo 8 di questo stesso disegno di legge, sia nel caso che esse siano ancora distintamente espresse nel bilancio, sia nel caso che siano unificate e confuse con altri fondi in sospensione di imposta, sia nel

caso che siano state utilizzate o compensate e non appaiano più nel bilancio. Per i soggetti previsti dall'articolo 5 del provvedimento in esame (imprese individuali, società di persone, enti pubblici ed enti privati, diversi dalle società commerciali, residenti, persone fisiche non residenti, società ed enti di ogni tipo non residenti, ma che esercitano attività commerciale sul territorio dello Stato mediante stabile organizzazione) i cespiti rivalutabili sono gli stessi già indicati per ogni altro operatore economico; esiste inoltre la condizione che siano beni relativi alla impresa o, per gli enti, alla attività commerciale.

Per l'impresa individuale, il recente decreto-legge n. 90 del 1990 ha precisato che i beni (quali, ad esempio, gli immobili, gli uffici, ecc.), ancorchè strumentali si considerano relativi all'impresa solo se indicati nell'inventario e, qualora l'impresa individuale rientri tra le imprese minori ai sensi dell'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi, gli immobili si considerano tali solo se sono indicati nel registro dei beni ammortizzabili anzichè nell'inventario.

Particolari prescrizioni sono dettate dall'articolo 5, comma 2, per i soggetti che svolgono attività commerciale in regime di contabilità semplificata, in quanto, in tal caso, non risultano i cespiti dal bilancio. È previsto che i beni debbono essere iscritti nel registro dei beni ammortizzabili e nei registri tenuti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. È inoltre prescritto per tali soggetti, che provvedono alla rivalutazione, la redazione di un prospetto vidimato e bollato dal quale risultino i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta.

Le precedenti leggi che hanno consentito la rivalutazione dei beni d'impresa prevedevano parametri o coefficienti determinati di rivalutazione, oltre i quali non era consentito andare. Il provvedimento al nostro esame, non perseguendo soltanto obiettivi di mero riallineamento ai valori monetari, ma volendo consentire un avvicinamento dei valori contabili ai valori effettivi, prevede un adeguamento che può esser stabilito, caso per caso, con un limite massimo.

Secondo il testo presentato dal Governo, tale limite massimo, a cui il valore del singolo bene poteva esser elevato, era il valore realizzabile sul mercato o il minor valore attribuibile in base alla valutazione della capacità produttiva e della possibilità di utilizzazione economica nell'impresa. Tale formulazione è parsa subito criticabile in quanto molti impianti e macchinari hanno un elevato valore solo se inseriti in un processo produttivo operante; altrimenti, il valore realizzabile sul mercato è, nella maggior parte dei casi, solo il valore come rottame. La Camera ha opportunamente modificato tale formulazione ed ha invece stabilito che il valore massimo attribuibile con la rivalutazione è quello «effettivamente attribuibile ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, alla effettiva possibilità di economica utilizzazione nell'impresa», nonchè (quando è il caso, come ad esempio, per le azioni) «ai valori correnti e alle quotazioni di borsa».

L'entità della rivalutazione è comunque rimessa alla scelta discrezionale dell'impresa, potendo il valore del bene rivalutato oscillare da un minimo (cioè il valore contabile attuale), fino al massimo (come detto, da determinarsi secondo i criteri sopra riportati). Procedere o meno a rivalutare è una facoltà lasciata alla totale discrezione del soggetto interessato.

Non è precisato, nel provvedimento al nostro esame, se vi sia o meno un limite minimo obbligatorio di rivalutazione di ogni singolo bene: il testo licenziato dalla Camera prescrive che se l'azienda vuol procedere a rivalutare debba farlo almeno per categorie omogenee di beni. Pertanto, salvo diverse disposizioni in sede applicativa, si potrebbe rischiare un aggiramento della norma, vedendo applicare una rivalutazione meramente simbolica ad alcuni beni ed invece una rivalutazione consistente ad altri beni.

Il disegno di legge n. 2514 attribuisce una responsabilità personale agli amministratori e al collegio sindacale che devono motivare i criteri di valutazione delle varie categorie di beni e attestare che il nuovo valore non eccede il limite massimo am-

messo (articolo 2, comma 2) e stabilisce la pena dell'ammenda da 2 a 20 milioni nel caso di violazione degli obblighi fissati nella legge (articolo 6).

La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o nel rendiconto dell'esercizio in corso alla data di approvazione della legge e cioè, secondo gli intendimenti del Governo, dell'esercizio 1990.

La Camera nell'approvare tale indirizzo, ha introdotto una norma apposita per gli istituti di credito che, come è noto, possono procedere a straordinarie operazioni di trasformazione, fusione, incorporazione in applicazione della legge 30 luglio 1990, n. 218, con particolari facilitazioni nei prossimi due anni: in base a tale norma, la rivalutazione dei beni può essere eseguita anche nel bilancio o nel rendiconto dell'esercizio 1991: in verità, per rendere omogenei i termini previsti dalle due leggi, sarebbe necessario prevedere un esercizio in più. Forse anche tutto il settore produttivo italiano, e particolarmente le grandi aziende, avrebbero bisogno di un maggior tempo a disposizione per studiare, decidere e attuare operazioni di trasformazione e di accorpamento per migliorare la loro competitività in vista dell'attuazione del mercato interno europeo: la rivalutazione dei beni è un fatto che può fungere da corollario alla principale scelta strategica, per cui sarebbe opportuno poter estendere la facoltà, concessa dal terzo periodo del comma 1 dell'articolo 2 al settore creditizio, anche al settore industriale.

Fra le modalità tecniche di rivalutazione, il provvedimento nulla dispone a proposito dei fondi di ammortamento. La legge n. 72 del 1983 obbligava ad applicare al fondo ammortamento lo stesso coefficiente di rivalutazione utilizzato per il bene a cui si riferiva. Senza un criterio univoco, si potrebbero verificare risultati diversi in casi simili, per cui è necessario che il Ministro delle finanze nel decreto di cui all'articolo 7 stabilisca direttive chiare e precise. Credo che la soluzione migliore sarebbe quella di considerare come «rivalutazione» la differenza tra il nuovo valore del bene rivalutato e il vecchio valore netto

contabile (quest'ultimo è dato dalla differenza tra il valore contabile del bene ed il valore del fondo ammortamento relativo).

Le leggi che nel passato hanno disciplinato la materia non hanno previsto un carico fiscale come conseguenza della rivalutazione nè sul maggior valore dei singoli beni, nè sul saldo attivo di rivalutazione, ma anzi hanno consentito alle imprese di poter computare gli ammortamenti sui nuovi valori dei beni: in sostanza, hanno apportato benefici fiscali alle aziende, stimolando anche un consolidamento patrimoniale delle stesse che si veniva realizzando attraverso maggiori ammortamenti e, quindi, con rilevazione di minor utile di esercizio.

Il disegno di legge in esame, invece, propone di sottoporre ad imposta il plusvalore complessivo determinato dal saldo attivo di rivalutazione ed inoltre rinvia al terzo esercizio successivo la possibilità di computare, ai fini fiscali, gli ammortamenti sui nuovi valori dei beni.

Queste due misure penalizzanti, sotto l'aspetto fiscale, costituiscono un disincentivo a che le aziende si avvalgano della facoltà che il provvedimento in esame consente. Occorre individuare un giusto punto di equilibrio.

Rivalutare i beni comporta sicuramente alcuni vantaggi: maggiore rispondenza dei valori di bilancio ai valori reali e quindi miglior immagine e considerazione sul mercato per l'azienda; possibilità di calcolare i costi di ammortamento in misura più adeguata ai valori delle immobilizzazioni e quindi eliminazione del pericolo di distribuire parte del capitale sotto forma di utile fittizio, rafforzando quindi l'impresa. Se, però, gli oneri fiscali inerenti alla rivalutazione e il rinvio della possibilità di calcolare adeguati ammortamenti sono giudicati eccessivamente onerosi, si rischia che anche il gettito previsto dal Governo possa non realizzarsi.

Nel caso attuale, ci rimettiamo alle valutazioni del Governo, augurandoci che le misure previste siano in grado di ottenere una adeguata risposta positiva degli operatori che possono procedere alla rivalutazione dei beni.

La misura dell'imposta prevista sul plusvalore è determinata con un'aliquota pari al 16 per cento della maggior valutazione per i beni non ammortizzabili e pari al 20 per cento per i beni ammortizzabili. La Commissione, al fine di ottenere una più facile risposta degli operatori, ha ritenuto necessario stabilire l'aliquota del 16 per cento anche per i beni immobili, che hanno quote fiscali di ammortamento assai ridotte.

L'imposta ha carattere di imposta sostitutiva; essa, in base alle disposizioni introdotte dalla Camera, se non viene corrisposta in un'unica immediata soluzione, può esser versata in due rate (il 58 per cento entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita, ed il 42 per cento nel termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo successivo).

Per quanto concerne poi le modalità di contabilizzazione, l'imposta sostitutiva va computata in diminuzione del saldo attivo di rivalutazione.

Inoltre, nel comma 4 dell'articolo 3, viene stabilito che, nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio di impresa dei beni rivalutati, in data anteriore a quella di inizio del terzo esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della futura legge, l'eventuale plusvalenza emersa concorre alla formazione del reddito di esercizio nella misura determinata con riferimento al costo dei beni prima della rivalutazione ed i relativi saldi attivi di rivalutazione vengono automaticamente affrancati.

Particolari norme (commi 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 3) vengono poi stabilite per i conferimenti effettuati da parte di enti o società che pongano in essere operazioni di ristrutturazione, ai sensi della legge 30 luglio 1990, n.218 (Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico).

Per tali soggetti viene consentito il conferimento dei beni rivalutati anche prima

della scadenza dei tre esercizi, con riconoscimento, a fini fiscali, dei valori rivalutati (comma 6). Per gli enti e società conferitari, le quote di ammortamento dei beni rivalutati possono essere commisurate al nuovo valore ad essi attribuito a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita dalla conferente (comma 7).

Tale norma speciale potrebbe essere prevista anche per tutto il settore produttivo, in linea con l'osservazione già fatta in precedenza sulla facoltà di rivalutazione.

Diverso è però il caso di cessione a terzi di beni rivalutati o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, perchè in tali casi potrebbero verificarsi tentativi di elusione di altre imposte. Ad evitare o per ridurre i rischi di tale fenomeno, il provvedimento prevede particolari disposizioni: se gli enti e le società conferitari alienano i beni rivalutati prima della scadenza del triennio, la differenza tra valore di conferimento dei beni ceduti o assegnati o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ed il loro costo prima della rivalutazione concorre a formare il reddito imponibile delle società od enti conferenti (comma 8).

Particolari obblighi di comunicazione al soggetto conferente vengono stabiliti per il soggetto conferitario che procede ad operazioni di cessione, assegnazione ai soci o destinazione a finalità estranee all'esercizio di impresa dei beni rivalutati acquisiti a seguito del conferimento (comma 9).

Con riferimento invece alle modifiche apportate all'articolo 4 si ricorda che il comma 3, tenendo conto delle modificazioni introdotte nel comma 2 dell'articolo 3, prevede, nel caso in cui i saldi attivi di rivalutazione vengano attribuiti ai soci, che le somme attribuite, aumentate dell'imposta sostitutiva (precedentemente detratta) corrispondente all'ammontare attribuito, concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente e il reddito imponibile dei soci e dei partecipanti.

Se l'attribuzione dei saldi avviene in data anteriore al terzo esercizio successivo alla rivalutazione, i maggiori valori attribuiti ai beni vengono comunque riconosciuti fi-

scalmente ai fini della commisurazione delle quote di ammortamento e per la determinazione di plusvalenze o minusvalenze realizzate: si prevede in sostanza il riconoscimento fiscale dei nuovi valori una volta venuta meno la sospensione d'imposta per il saldo attivo di rivalutazione.

L'articolo 7, introdotto dalla Camera, stabilisce che con decreto del Ministro delle finanze verranno stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni sulla rivalutazione dei beni, ferme restando, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 19 marzo 1983, n. 72, e quelle relative di attuazione.

La 6^a Commissione, salvo quanto già detto per i beni immobili, ha introdotto soltanto variazioni di natura tecnica al testo proposto.

Smobilizzo di fondi e riserve

Il disegno di legge n. 2514 prevede, con l'articolo 8, alcune disposizioni per lo smobilizzo:

a) di fondi e riserve in sospensione di imposta;

b) di fondi e riserve formati da utili o proventi che hanno assolto le imposte sul reddito;

c) di altri fondi e riserve formati da utili o proventi che non sono stati assoggettati a dette imposte.

Nel caso di una distribuzione ai soci o agli azionisti avrebbero dovuto esser corrisposte le maggiorazioni di conguaglio in base agli articoli da 105 a 107 del testo unico delle imposte sui redditi.

Per i fondi e riserve in sospensione di imposta, indicati nella suddetta lettera a), che in base ad apposita norma di legge sono stati in passato sottratti all'applicazione dell'IRPEG e dell'ILOR fino al momento della loro distribuzione, è consentito il loro vincolo mediante l'applicazione di un'imposta sostitutiva con l'aliquota del 20 per cento.

Il pagamento dell'imposta sostitutiva comporterà quindi che detti fondi non

concorreranno a formare il reddito imponibile dell'impresa e non saranno assoggettati alla maggiorazione di conguaglio in caso di distribuzione; in caso di distribuzione al socio, verrà computato in favore del socio stesso un credito di imposta pari al 25 per cento dell'importo incassato.

I fondi e le riserve indicati nella suddetta lettera b), già esistenti al 1° dicembre 1983 o che hanno assolto le imposte e che verrebbero assoggettati ad imposta di conguaglio del 15 per cento in caso di distribuzione ai soci, possono esser svincolati con un'imposta sostitutiva del 6 per cento.

I fondi e le riserve formati dopo il 1° dicembre 1983 e non assoggettati ad imposta indicati nella suddetta lettera c), che verrebbero assoggettati alla maggiorazione di conguaglio con aliquota del 36 per cento, possono essere svincolati con l'imposta sostitutiva del 15 per cento.

L'eventuale distribuzione ai soci dei fondi e riserve, indicati alle lettere b) e c), non deve però avvenire prima di due anni, salvo che non venga elevata di 4 punti l'aliquota dell'imposta sostitutiva (cioè elevata rispettivamente dal 6 al 10 per cento la prima; dal 15 al 19 per cento, la seconda). Tale maggiorazione non pare proporzionata: dal 6 al 10, si ha un aumento pari al 66,6 per cento; dal 15 al 19, si ha un aumento del 26,6 per cento. Sarebbe forse opportuna una lieve correzione.

La Commissione ha apportato lievi modifiche al testo che valgono a stabilire che l'imposta sostitutiva non è deducibile ai fini del reddito ed a confermare che l'importo pagato a tale titolo deve essere detratto dal fondo o riserva cui si riferisce.

L'attenzione della Commissione si è poi soffermata, in presenza di emendamenti, poi ritirati, sul comma 5 dell'articolo 8 che obbliga a tenere distinti nella dichiarazione dei redditi gli ammontari delle riserve e dei fondi su cui sono state calcolate le imposte sostitutive. Ritenendo, comunque, ovvio - sia il relatore, sia il rappresentante del Governo - che tale norma vale per l'avvenire, ma che deve rendere applicabile le disposizioni contenute nell'articolo 8 anche per le riserve o

fondi gestiti per masse, gli emendamenti sono stati ritirati.

Disposizioni in materia di ILOR per artigiani, agenti di commercio e per determinati redditi

Il provvedimento al nostro esame si propone di dare una risposta definitiva ad un problema che è stato oggetto di controversie negli ultimi anni, dal 1973 fino ad oggi, e che ha dato luogo a varie sentenze, anche della Corte di cassazione e della Corte costituzionale.

L'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973 non delimitava in modo univoco la differenza tra reddito di impresa e reddito di lavoro autonomo, per cui si sono avute pronunce contrastanti finchè la Corte costituzionale con sentenza n. 42 del 25 marzo 1980 ha posto come elemento discriminante, per la distinzione ai fini ILOR fra redditi di impresa e redditi di lavoro autonomo, il rapporto lavoro/capitale: in tal modo, sono stati esclusi dall'assoggettamento all'ILOR tutti quei redditi alla cui produzione non ha concorso, o ha concorso in misura minima, una componente patrimoniale, e si sono identificati in tali redditi quelli di lavoro autonomo previsti dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973. In conseguenza, gli imprenditori artigiani, pur disponendo di mezzi patrimoniali ridotti, rimasero soggetti all'ILOR in quanto collocati nell'area dei redditi d'impresa.

Con il nuovo testo unico delle imposte sui redditi sono rimasti ulteriori margini di incertezza e nuove problematiche, mentre con la sentenza n. 87 del 9 aprile 1986 la Corte costituzionale aveva affermato che i redditi provenienti dalla attività degli artigiani o dei rappresentanti di commercio, avrebbero dovuto essere nuovamente e meglio valutati dal legislatore per determinare i casi in cui possono essere assimilati ai redditi di lavoro autonomo ed essere così esentati dall'ILOR.

La proposta in esame intende realizzare l'obiettivo di esentare i redditi degli artigiani e dei rappresentanti di commercio, attraverso la soppressione, nella lettera a) del comma 2 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, delle parole «tranne quelle organizzate prevalentemente con il lavoro del contribuente e dei suoi familiari».

Poichè l'articolo 51 definisce il campo dei redditi d'impresa che, come tali, sono soggetti all'ILOR, la soppressione in parola ha come effetto che tali attività vengono attratte nel campo dei redditi d'impresa e quindi nel campo soggetto all'ILOR.

Il disegno di legge contiene, però, anche una modifica all'articolo 115 del citato testo unico, il quale elenca i redditi per i quali non si applica l'ILOR: tale modifica consiste nell'aggiungere, fra i redditi esentati dall'ILOR, quei redditi d'impresa che derivano dall'esercizio di attività commerciali svolte da soggetti che abbiano due requisiti: di essere diversi dai soggetti IRPEG e di svolgere attività organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari, o con quello dei soci. L'esenzione è tuttavia sottoposta alla ulteriore condizione che il numero complessivo delle persone addette, compreso il titolare (o i soci) non sia superiore a tre.

La Camera dei deputati ha altresì introdotto la disposizione che l'esenzione dall'ILOR spetta anche qualora vi siano apprendisti fino al massimo di tre unità, che restano esclusi dal computo delle persone addette all'attività di impresa.

La nuova normativa, introdotta per escludere dall'assoggettamento all'ILOR le imprese che effettivamente svolgono attività artigianale ed i rappresentanti di commercio, pare abbia - per la sua formulazione letterale - un'incidenza assai più ampia: infatti, la norma riguarda tutti i redditi di impresa derivanti dall'esercizio di attività commerciali svolte da tutti i soggetti - esclusi quelli indicati al comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, cioè i soggetti IRPEG, e quindi dovrebbe esplicare i suoi effetti in tutti i campi di attività economica o commerciale.

Con l'ultimo comma dell'articolo 9, introdotto dalla Camera dei deputati, le deduzioni previste dal comma 1 dell'articolo 120 del citato testo unico vengono elevate a 8 milioni come valore minimo ed a 16 milioni come valore massimo. Come è noto, i redditi agrari ed i redditi di impresa beneficiano di una deduzione qualora il titolare presti la sua opera nell'azienda e purchè tale prestazione costituisca la sua occupazione prevalente, dato che essa ha la caratteristica del lavoro autonomo.

Tale deduzione è pari ad una quota del reddito, commisurata al 50 per cento del reddito stesso, in ogni caso non inferiore al valore minimo (8 milioni, secondo la norma in discussione) e non superiore al valore massimo stabilito (16 milioni).

Tale disposizione esplicherà i suoi effetti dal 1° gennaio 1992 sui redditi prodotti successivamente a tale data. Le disposizioni dell'articolo 9 comporteranno una perdita di gettito prevista dal Governo in 2.000 miliardi per il 1992 e oltre 2.500 miliardi per il 1993 e per ciascuno degli anni successivi.

Disposizioni in materia di fusioni

L'articolo 10 del disegno di legge n. 2514 contiene alcune disposizioni introdotte dalla Camera dei deputati: esse hanno integralmente sostituito il testo proposto dal Governo che affrontava il tema del disavanzo di fusione (distinguendo il disavanzo determinato dalla differenza tra valore del patrimonio della società assorbita e valore delle azioni o quote annullate, in caso di incorporazione, rispetto al disavanzo da concambio di azioni) e lo disciplinava chiarendo quando esso può essere, o meno, utilizzato per rivalutare i beni provenienti dalla fusione ed inoltre precisando quando può essere imputato al conto economico.

Il testo trasmesso dalla Camera si propone di disciplinare e sottoporre a tassazione le eventuali plusvalenze, su titoli azionari italiani, conseguite da soggetti non residenti, modificando l'articolo 20, comma 1, lettera f), del testo unico. Le modificazioni

introdotte tendono a rendere assoggettabili ad imposta sul reddito le eventuali plusvalenze, anche se realizzate operando su borse estere, conseguite su partecipazioni in società nazionali.

Tale norma è inopportuna perchè non è praticamente applicabile: come può un cittadino straniero che vende su piazza straniera titoli italiani ad un altro cittadino straniero, pagare le imposte sul reddito in Italia? E poi, come si accerta? Una simile disposizione nuoce al mercato internazionale di valori mobiliari italiani. Inoltre, le disposizioni di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi risultano sostanzialmente superate con la emanazione del decreto-legge 27 novembre 1990, n. 350, per cui viene automaticamente a cessare la base su cui si poggiavano i primi due commi dell'articolo 10 del disegno di legge in discussione.

La Commissione è stata favorevole a tale soppressione, in considerazione del fatto che il Governo intende disciplinare *ex novo* la materia in sede di conversione del citato decreto-legge.

Con il comma 3 (ora comma 1) dell'articolo 10, viene introdotta una norma antievasiva in tema di fusioni, concentrazioni, trasformazioni, scorporo e riduzione di capitale, che ricalca, in parte, proposte già avanzate negli ultimi anni dal Governo.

La disposizione può essere accolta favorevolmente in quanto i poteri attribuiti all'amministrazione finanziaria vengono subordinati al caso di mancanza di valide ragioni economiche e di esclusivo scopo di frodare il fisco.

Con il comma 4 (ora comma 2) si stabiliscono norme per accelerare l'esame dei casi suddetti di elusione e l'iscrizione a ruolo dei tributi dovuti: tuttavia, la disposizione finale, che prevede l'iscrizione a ruolo del tributo accertato e contestato, anche in mancanza di decisione della Commissione tributaria, quando sia trascorso un anno dalla presentazione del ricorso, non pare giusta. Non si può attribuire al contribuente l'onere di pagare tributi in contestazione, solo perchè, per una colpa non sua, la Commissione tributaria non è

stata in grado entro un anno di assumere una decisione.

Con il comma 5 (ora comma 3) viene poi stabilita la retroattività al 30 ottobre 1990 della disposizione e ciò non appare corretto: una norma innovativa non può entrare in vigore prima della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Disposizioni di razionalizzazione dell'azione nel settore tributario e di semplificazione del contenzioso e dei rapporti con il cittadino contribuente

Il provvedimento in esame contiene alcune norme, comprese negli articoli da 11 a 15, che individuano una serie di azioni amministrative volte a contrastare i fenomeni di elusione e di evasione delle imposte con l'obiettivo di realizzare un consistente incremento del gettito tributario. Attraverso le disposizioni degli articoli 11 e 13 si prevedono maggiori entrate per 550 miliardi nel 1991, 600 miliardi nel 1992, e 650 miliardi nel 1993; con l'articolo 12 (che tiene conto anche di entrate realizzabili con provvedimento amministrativo) si prevedono 4.151 miliardi nel 1991, 6.890 miliardi nel 1992, e 9.990 miliardi nel 1993.

L'articolo 11 comprende alcune misure relative al contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale (noto come «tassa sulla salute») ed in particolare:

1) l'obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi i dati relativi al versamento del contributo secondo le direttive che saranno impartite dai Ministri del tesoro, delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale;

2) la previsione di scambio dei dati e delle notizie relative ai versamenti, per una loro rilevazione automatica, al fine di controlli incrociati;

3) la previsione di consistenti sanzioni amministrative (da lire 500.000 fino a 4 milioni), nei casi di omessa, incompleta o infedele dichiarazione e con l'applicazione della sanzione massima nel caso di un versamento inferiore al 75 per cento di

quello accertato. L'ultima previsione non appare sempre giustificata: sarebbe giusto applicarla solo quando il tributo evaso raggiunge almeno un minimo; la Commissione ha ritenuto opportuno abolire tale disposizione, lasciando ai decreti ministeriali il compito di stabilire le sanzioni singole comprese tra massimo e minimo.

L'articolo 12, introdotto dalla Camera, più che di una vera e propria norma di legge, ha il carattere di un indirizzo operativo rivolto al Governo e di fissazione di un invito-ordine a conseguire determinati risultati. Infatti, il contenuto dell'articolo può esser sintetizzato in questi termini: il Governo deve realizzare maggiori entrate per 4.151 miliardi nel 1991, 6.890 nel 1992, 9.990 nel 1993 (comma 2 dell'articolo 12); tale risultato deve essere conseguito attraverso i seguenti atti amministrativi:

aumento dei prezzi dei generi di monopolio fiscale (lettera *d*) del comma 1);

aumento, nei limiti della dell'aumento del costo della vita, delle aliquote e delle imposte a cifra fissa: caffè, cacao, zucchero, olio di semi, margarina, energia elettrica, canoni TV, su partita IVA, sulle società, soprattassa motori GPL, metano e diesel, bollo carte di credito; (lettera *a*) del comma 1);

adeguamento e correzione dei coefficienti presuntivi di reddito (lettera *b*);

controlli in materia di imposte sui redditi e di IVA e controlli incrociati ed accertamenti automatici (lettera *c*).

Il Ministro delle finanze, alla Camera, ha fornito la seguente ripartizione della previsione di gettito per il 1991: per la lettera *a*) 581 miliardi; per la lettera *d*) 570 miliardi; per la lettera *b*) 1.000 miliardi e per la lettera *c*) 2.000 miliardi.

L'articolo 13 si prefigge un migliore rapporto tra Erario e contribuente ed anticipa alcune disposizioni riguardanti il cosiddetto «ravvedimento operoso».

In sostanza, viene data al contribuente la facoltà di correggere eventuali errori od omissioni, compiute al momento della dichiarazione dei redditi, mediante una successiva dichiarazione ed il versamento

della maggiore o totale imposta dovuta e di una soprattassa, evitando così ogni altra sanzione amministrativa e penale e gli interessi dovuti.

Naturalmente, i benefici concessi al contribuente, nel caso che egli rettifichi tempestivamente le precedenti dichiarazioni, operano soltanto nel caso in cui il contribuente non abbia già ricevuto, nel frattempo, invito o richieste da parte dell'Amministrazione finanziaria, nè questa abbia iniziato nei suoi confronti accessi, ispezioni, verifiche, nè abbia avanzato contestazioni di violazioni.

In modo analogo sono disciplinate le regolarizzazioni volontarie dell'IVA da parte del contribuente, peraltro in parte già previste nell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 sull'IVA, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 793 del 1987.

Con l'articolo 14 vengono previste disposizioni particolari, in analogia a quelle già approvate dal Parlamento per il contenzioso amministrativo, in materia di tributi degli enti locali, per definire, nei limiti massimi possibili, il contenzioso tributario.

Il comma 1 dell'articolo 14 del disegno di legge in esame prevede che i processi relativi ai tributi erariali soppressi, e ancora pendenti alla data di entrata in vigore della legge, siano definiti sulla base dell'ultima decisione di merito oppure, in difetto, dell'accertamento dell'ufficio tributario. Il tributo viene tuttavia ridotto del 10 per cento e non vengono applicati nè interessi nè sanzioni.

La Camera ha poi inserito una norma con la quale si stabilisce che le disposizioni di definizione del contenzioso vengono estese anche alle controversie pendenti dinanzi alla Amministrazione finanziaria; per tali controversie l'estinzione è dichiarata dall'intendente di finanza.

Il successivo articolo 15 stabilisce che, con decorrenza dal 1° gennaio 1992, l'accertamento delle violazioni e l'erogazione delle soprattasse relative ai tributi per i quali non è ammesso il ricorso alle Commissioni tributarie, ma solo quello amministrativo

(vale a dire i tributi, indiretti, locali e doganali, anche soppressi, non compresi nell'elenco di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 1972) è demandato agli uffici del registro competenti per territorio.

Le sanzioni pecuniarie previste per la violazione delle disposizioni relative ai tributi in questione sono trasformate in soprattasse pari al minimo delle misure od importi delle pene pecuniarie.

La controversia eventuale è risolta con una procedura speciale.

Il ricorso avverso l'iscrizione a ruolo deve essere presentato, per motivi di legittimità o di merito, entro 30 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, all'intendente di finanza territorialmente competente, all'ufficio del registro e al concessionario della riscossione: in tal caso viene sospesa l'esecutività del ruolo.

La decisione dell'intendente di finanza è definitiva, salvo l'azione giudiziaria di opposizione al ruolo che l'interessato può proporre entro 180 giorni dalla notifica della decisione o, in assenza di questa, dal sessantesimo giorno dalla notifica del ricorso.

È prevista l'emanazione di un regolamento di attuazione di tali disposizioni per lo snellimento delle procedure relative, da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Deleghe legislative

Con gli articoli 16, 17 e 18 sono previste tre deleghe legislative al Governo su tre gruppi distinti di materie: la revisione delle esenzioni, delle agevolazioni e dei regimi sostitutivi; il riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale; la revisione del trattamento tributario dei redditi della famiglia.

Il Governo si propone di ottenere dall'esercizio della delega in materia di agevolazioni un cospicuo incremento delle entrate dei futuri esercizi e, soprattutto dal 1993 in poi, un'entrata superiore alla perdita di

gettito che si avrà dalla terza delega; nell'esercizio finanziario 1991 non si avrà alcun effetto sul bilancio dello Stato, per cui l'approvazione delle tre deleghe non costituisce un fatto inscindibile - dal solo punto di vista finanziario - dalla legge finanziaria 1991. Vi è tuttavia uno stretto legame politico, in quanto il Governo intende presentare al Parlamento ed al paese una manovra ampia, di breve ma anche di medio periodo, nella quale trovano posto, accanto ai sacrifici immediati richiesti ai cittadini, benefici fiscali negli anni successivi a favore del settore delle famiglie.

La delega prevista all'articolo 16 autorizza la revisione e la modifica delle disposizioni di legge esistenti in materia di esenzioni, di agevolazioni tributarie e di regimi sostitutivi; si tratta di un campo incredibilmente esteso e quasi indefinito.

Il riordino di questa materia e la fissazione di criteri generali e permanenti cui attenersi nel futuro costituiscono un'esigenza molto sentita: quasi ogni legge prevede una qualche agevolazione. Questo stesso disegno di legge prevede agli articoli 3, 4 e 8 applicazioni di diverse misure di imposta sostitutiva; agli articoli 9 e 18 una serie di esenzioni; nella restante parte delle disposizioni, e in particolare agli articoli 13, 14 e 15, una serie di agevolazioni connesse con determinati atti o comportamenti.

Le leggi fiscali e gli stessi testi unici (imposte dirette, imposte indirette, imposta sul valore aggiunto, bollo, successioni, eccetera) prevedono trattamenti fiscali differenziati a secondo dei soggetti, delle situazioni, delle localizzazioni. Si potrebbe forse ritenere che ogni aliquota diversa dalla misura normale possa essere ritoccata in applicazione della delega e che ogni legge di settore che ha previsto agevolazioni o esenzioni possa essere modificata: il campo di intervento appare perciò estremamente ampio e di un'estensione indefinita.

La Camera dei deputati, pur avendo rilevato che i principi e i criteri direttivi (previsti come essenziali per l'attribuzione di una delega legislativa dall'articolo 76

della Costituzione), sono alquanto indefiniti o, comunque, troppo scarni, non ha arricchito la norma di delega di una più precisa indicazione; ha, invece, stabilito una procedura particolare di controllo parlamentare sull'esercizio della delega, come rimedio sostitutivo alla mancanza di delimitazioni al campo di delega e di chiari e rigidi criteri direttivi.

Tale procedura speciale è costituita da un doppio passaggio in sede consultiva. È previsto, infatti, che l'espressione del parere sul decreto delegato avvenga in due fasi, da parte della Commissione parlamentare di cui all'articolo 17, terzo comma della legge 9 ottobre 1971, n. 825: il Governo trasmetterà entro sei mesi il testo delle nuove disposizioni (eventualmente anche per singole parti omogenee) alla Commissione; questa entro sessanta giorni formulerà le proprie osservazioni; il Governo nei trenta giorni successivi trasmetterà nuovamente il testo con le eventuali modifiche. Entro i trenta giorni successivi, la Commissione formulerà il proprio parere definitivo.

La 6^a Commissione permanente ha inserito alcune aggiunte fra i criteri direttivi della delega, volti a tutelare settori legati a specifici indirizzi costituzionali nonché alcuni aspetti di natura tecnica.

La delega prevista all'articolo 17 riguarda il riordino del trattamento tributario dei redditi da capitale.

La delega stessa è, in buona parte, diminuita del carattere innovativo e assai delicato che conteneva, in quanto sono stati sottratti dal suo campo di intervento i redditi da capitale investito nei titoli di Stato; inoltre è da considerarsi superato anche l'intendimento del Ministro proponente di disciplinare il trattamento fiscale delle plusvalenze da cessioni di partecipazioni societarie in quanto la materia viene regolamentata dal decreto-legge 27 novembre 1990, n. 350, ora all'esame della Camera dei deputati, sulla tassazione dei *capital gains*.

È prevista la stessa procedura straordinaria e particolare, già descritta, per la delega contenuta all'articolo precedente.

Tra gli indirizzi della delega è stata aggiunta dalla 6^a Commissione soltanto la

conferma della legislazione vigente in tema di rapporti tra soci e cooperative.

La delega prevista all'articolo 18 riguarda poi la revisione del trattamento tributario dei redditi della famiglia, allo scopo di commisurare l'imposizione alla capacità contributiva del nucleo familiare, tenendo conto del numero delle persone che lo compongono e dei redditi percepiti da ciascuna di esse e da tutte insieme. I criteri direttivi della delega sono ispirati alla legislazione francese con la suddivisione dei redditi in base al coefficiente familiare.

Tale principio direttivo pare senz'altro giusto ed opportuno; è necessario tuttavia corredare le norme con l'indicazione del criterio che dovrà esser seguito dal sostituto d'imposta nell'operare le ritenute fiscali di acconto che non possono, evidentemente, essere mantenute così come sono oggi, se cambia il modo di calcolo della imposta sul reddito: a tale proposito è necessario che il provvedimento in discussione venga completato sulla base di proposte del Governo e dei singoli parlamentari.

Il testo modificato dalla Camera dei deputati presenta due aspetti che necessitano di un duplice chiarimento:

1) il coefficiente familiare viene determinato attribuendo valore 1 ad uno dei componenti il nucleo familiare ed agli altri un valore minore: viene fissato un massimo punteggio di 2,5 per una famiglia di quattro persone. Non si può, ovviamente, intendere che 2,5 sia il coefficiente massimo attribuibile ad ogni famiglia, anche se fosse composta da più di 4 membri. Parrebbe molto più semplice stabilire che il coefficiente per ogni persona, oltre la prima, non

deve superare 0,5 punti. La Commissione ha modificato in tal senso il testo già approvato dalla Camera dei deputati;

2) nella lettera *d*) del comma 1 dello stesso articolo 18 è stata inserita la formula «considerando anche i rapporti derivanti da convivenza di fatto da almeno tre anni»: non è chiaro il significato di tale inserimento. È tuttavia da rilevare che se si volessero considerare tra i componenti la famiglia persone non legate da vincoli di parentela o di affinità (come parrebbe dalla ulteriore aggiunta «con la previsione di opportune cautele volte ad evitare abusi e simulazioni») ciò non sarebbe possibile, in quanto alla lettera *b*) dello stesso comma è precisato che per determinare il nucleo familiare si devono considerare coniugi, figli minori o a carico, e le persone indicate nell'articolo 433 del codice civile, per cui non c'è possibilità alcuna di considerare altre persone diverse da quelle.

La procedura operativa per l'esercizio della delega è la stessa già citata per le deleghe precedenti.

L'articolo 19, infine, va incontro alle esigenze urgenti ed improrogabili del Ministero delle finanze, stabilendo procedure accelerate di concorso per la copertura di posti vacanti, che è particolarmente necessaria per gli uffici operanti nelle regioni settentrionali e centrali.

In conclusione, la 6^a Commissione permanente, a maggioranza, mi ha incaricato di riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 2514, con le modifiche apportate, proponendo contemporaneamente l'assorbimento dei disegni di legge nn. 260, 294, 929 e 1072.

FAVILLA, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: LOMBARDI)

Sui disegni di legge nn. 2514, 260, 294, 929, 1072.

6 dicembre 1990

La Commissione, esaminati congiuntamente i disegni di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

Si ritiene infatti che i provvedimenti in esame, soprattutto per quanto riguarda il trattamento fiscale dei redditi familiari,

corrispondano a specifici e reiterati inviti della Corte costituzionale a modificare l'attuale regime del cumulo dei redditi dei coniugi ed all'obiettivo di perequare il trattamento fiscale della famiglia monoredito e di quella bireddito.

PARERE DELLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(Estensore: Covi)

Sul disegno di legge n. 2514

14 novembre 1990

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

Con riferimento, però, all'articolo 6 si evidenzia l'opportunità che la previsione dell'ammenda sia sostituita da una sanzione

pecuniaria più elevata. Per cui, di converso, si suggerisce di eliminare la previsione della pena accessoria.

All'articolo 11, comma 2, si propone di modificare la dizione «pena pecuniaria» con l'altra «sanzione».

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: DELL'OSSO)

**Sui disegni di legge nn. 2514, 260, 294, 929 e 1072, nonché sugli emendamenti
al disegno di legge n. 2514**

5 dicembre 1990

La Commissione, esaminati i disegni di legge, nonché gli emendamenti pervenuti, dichiara di non opporsi, per quanto di propria competenza, al provvedimento n. 2514 e agli emendamenti, ad eccezione che per gli emendamenti 1.1, 1.2, 3.4, 8.2, 10.3, 10.4, 10.5 (relativamente alla seconda parte), 10.6, 10.0.1, 10.0.2, 16.1, 16.2 e 16.3, sui quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81, comma 4, della Costituzione in quanto implicanti un minor gettito rispetto al disegno di legge n. 2514.

Per quanto concerne gli emendamenti 3.1 e 3.2, la Commissione condiziona il proprio parere favorevole a che venga prevista una possibilità di recupero del gettito nel 1993, mentre, per quanto concerne l'emendamento 18.4, la Commissione invita quella di merito a valutarne gli effetti finanziari.

Comunque, più in generale, la Commissione sul disegno di legge n. 2514, fa presente che sussiste qualche incertezza sul quadro finanziario complessivo, così come prospettato dal Governo, come confermano, ad esempio, le norme relative alle rivalutazioni dei cespiti aziendali e quindi il parere di non opposizione espresso sul testo rappresenta un riconoscimento della responsabilità del Ministero delle finanze di realizzare il gettito da esso stesso dichiarato, nella gestione amministrativa del provvedimento.

La 5ª Commissione invita altresì la Commissione di merito a valutare a pieno gli effetti finanziari che derivano da emendamenti che quest'ultima dovesse accogliere e fa presente di condizionare il proprio parere favorevole sugli altri disegni di legge a che i loro effetti finanziari si tengano nell'alveo del provvedimento n. 2514.

PARERE DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

(Estensore: ZECCHINO)

Sul disegno di legge n. 2514

21 novembre 1990

Considerando in particolare che il disegno di legge in titolo delega il Governo ad adottare decreti legislativi di revisione e modifica delle disposizioni concernenti esenzioni, agevolazioni tributarie e registri sostitutivi sulla base di criteri che

facciano riferimento, tra l'altro, alla compatibilità con gli indirizzi della Comunità economica europea, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera b), la Giunta esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE N. 2514
APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. Le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a reponsabilità limitata, le società cooperative, le aziende municipalizzate, le società di mutua assicurazione, che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività, e gli altri enti pubblici o privati, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali e che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività, possono, anche in deroga all'articolo 2425 del codice civile e alle altre norme di legge o statuto, rivalutare i beni indicati ai numeri 1) e 3) del primo comma del medesimo articolo 2425 nonchè le azioni e le quote di società controllate e di società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, acquisiti fino alla data di chiusura dell'esercizio chiuso nell'anno 1989 e risultanti nel bilancio relativo a tale esercizio.

2. Non possono essere rivalutati i fabbricati posseduti da società o da enti che hanno per oggetto esclusivo o principale le costruzioni edilizie e che sono stati realizzati o acquistati dalla società o dall'ente che li possiede, ad eccezione di quelli che alla data del 31 dicembre 1989 e fino alla data in cui viene eseguita la rivalutazione si considerano beni strumentali per l'esercizio dell'impresa e di quelli che non costituiscono beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa stessa. Non possono inoltre essere rivalutate le azioni e le quote ricevute dalla società apportante a fronte degli apporti effettuati ai sensi dell'articolo 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, prorogato dall'arti-

DISEGNO DI LEGGE
TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

colo 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, salvo che non si provveda ad affrancare le relative riserve, eventualmente iscritte nel passivo della situazione patrimoniale, con le modalità previste nell'articolo 8.

Art. 2.

1. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario. A tal fine si intendono compresi in due distinte categorie omogenee gli immobili e i beni mobili iscritti in pubblici registri. Per gli enti e le società che possono avvalersi delle disposizioni di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, la rivalutazione può essere eseguita anche nel bilancio o nel rendiconto successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I valori iscritti in bilancio e in inventario a seguito della rivalutazione non possono in nessun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, alla effettiva possibilità di economica utilizzazione nell'impresa, nonché ai valori correnti e alle quotazioni di borsa.

3. Gli amministratori e il collegio sindacale devono indicare e motivare nelle loro relazioni i criteri seguiti nella rivalutazione delle varie categorie di beni e attestare che la rivalutazione non eccede il limite di valore di cui al comma 2.

4. Nell'inventario relativo all'esercizio in cui la rivalutazione viene eseguita deve essere indicato anche il prezzo di costo con le eventuali rivalutazioni eseguite, in conformità a precedenti leggi di rivalutazione monetaria, dei beni rivalutati.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 2.

1. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea, ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e deve essere annotata nel relativo inventario. A tal fine si intendono compresi in due distinte categorie omogenee gli immobili e i beni mobili iscritti in pubblici registri. Per gli enti e le società che possono avvalersi delle disposizioni di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, la rivalutazione può essere eseguita anche nel bilancio o nel rendiconto relativo all'esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 3.

1. Sui maggiori valori dei beni iscritti in bilancio è dovuta un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ILOR pari al 16 per cento o al 20 per cento dei maggiori valori, rispettivamente, dei beni non ammortizzabili e dei beni ammortizzabili.

2. L'imposta sostitutiva deve essere versata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita, ovvero, a richiesta del contribuente, in due rate del 58 e del 42 per cento con scadenza rispettivamente nel termine di presentazione della dichiarazione dei redditi di detto periodo e del periodo d'imposta successivo. Sull'importo della seconda rata sono dovuti gli interessi nella misura del 9 per cento da versare contestualmente. L'imposta sostitutiva va computata in diminuzione del saldo attivo ed è indeducibile.

3. A decorrere dal terzo esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini fiscali, le quote di ammortamento dei beni rivalutati possono essere commisurate al nuovo valore ad essi attribuito fino ad esaurimento del predetto valore.

4. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi. Tuttavia nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del terzo esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo dei beni prima della rivalutazione. In tal caso al soggetto che ha effettuato la rivalutazione è attribuito un credito d'imposta ai fini dell'IRPEF o dell'IRPEG pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1, pagata nei precedenti

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 3.

1. Sui maggiori valori dei beni iscritti in bilancio è dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, dell'imposta sui redditi delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi pari al 16 per cento dei maggiori valori dei beni immobili e dei beni non ammortizzabili, e pari al 20 per cento dei maggiori valori degli altri beni ammortizzabili.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

esercizi, riferibile ai beni che formano oggetto delle ipotesi medesime.

5. Dalla data in cui si verificano le ipotesi indicate nel secondo periodo del comma 4 i saldi attivi di cui al comma 1 dell'articolo 4, fino a concorrenza del maggior valore attribuito ai beni ivi considerati, non sono soggetti alla disciplina di cui ai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo 4.

6. La disposizione di cui al secondo periodo del comma 4 non si applica nel caso di conferimenti da parte di enti o società che possono effettuare, ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, operazioni di ristrutturazione, anche al fine di costituire un gruppo creditizio.

7. Per gli enti e le società conferitari indicati nel comma 6, ai fini dell'applicazione del comma 3 gli esercizi sono computati a decorrere da quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita dal conferente.

8. Nel caso in cui gli enti e le società conferitari cedano a titolo oneroso, assegnino ai soci o destinino a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, prima del termine di cui al comma 4, beni rivalutati acquisiti ai sensi del comma 6, la differenza tra valore di conferimento dei beni ceduti o assegnati o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ed il loro costo prima della rivalutazione concorre a formare il reddito imponibile delle società od enti conferenti che hanno operato la rivalutazione; in tal caso, si applica la disposizione di cui al terzo periodo del comma 4.

9. Entro trenta giorni dal momento in cui si sono verificate le ipotesi di cui al comma 8, il soggetto conferitario è tenuto ad effettuare apposita comunicazione al soggetto conferente allegandone copia alla propria dichiarazione dei redditi; in caso di inosservanza si applica la pena pecuniaria da 2 a 10 milioni.

Art. 4.

1. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite ai sensi degli articoli 1 e 2

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. *Identico.*

9. *Identico.*

Art. 4.

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla presente legge, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.

2. La riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile. In caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite, non si può fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea straordinaria, senza l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile.

3. Se i saldi attivi vengono attribuiti ai soci o ai partecipanti mediante riduzione della riserva prevista dal comma 1 ovvero mediante riduzione del capitale sociale o del fondo di dotazione o patrimoniale, le somme attribuite ai soci o ai partecipanti, aumentate dell'imposta sostitutiva corrispondente all'ammontare distribuito, concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente e il reddito imponibile dei soci o dei partecipanti.

4. Ai fini del comma 3 si considera che le riduzioni del capitale deliberate dopo l'imputazione a capitale delle riserve di rivalutazione, comprese quelle già iscritte in bilancio a norma di precedenti leggi di rivalutazione monetaria, abbiano anzitutto per oggetto, fino al corrispondente ammontare, la parte del capitale formata con l'imputazione di tali riserve.

5. Nell'esercizio in cui si verificano le ipotesi indicate nel comma 3, al soggetto che ha eseguito la rivalutazione è attribuito un credito d'imposta ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o sul reddito delle persone giuridiche pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 3, comma 1, pagata nei precedenti esercizi.

6. Se le ipotesi indicate nel comma 3 si verificano in data anteriore a quella di inizio del terzo esercizio successivo a

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, i maggiori valori attribuiti ai beni, dalla stessa data e fino a concorrenza degli importi attribuiti ai soci o ai partecipanti, si considerano riconosciuti, in deroga ai commi 3 e 4 dell'articolo 3, anche per la commisurazione degli ammortamenti e per la determinazione delle plusvalenze o minusvalenze realizzate, in relazione ai beni indicati dal contribuente.

Art. 5.

1. Le disposizioni degli articoli 1, 2, 3 e 4 si applicano, per i beni di cui all'articolo 1 relativi alle attività commerciali esercitate, anche alle imprese individuali, alle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate e agli enti pubblici e privati di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonchè alle società ed enti di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso articolo 87 e alle persone fisiche non residenti che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni. La disposizione contenuta nell'articolo 3, comma 4, della presente legge si applica anche in caso di destinazione dei beni al consumo personale o familiare dell'imprenditore.

2. Per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di contabilità, la rivalutazione va effettuata per i beni che risultino acquisiti entro il 31 dicembre 1989 dai registri di cui agli articoli 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. La rivalutazione è consentita a condizione che venga redatto un apposito prospetto bollato e vidimato dal quale risultino i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta. Tale prospetto deve essere allegato alla dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 5.

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 6.

1. In caso di violazione delle disposizioni dell'articolo 2 o dell'articolo 4, gli amministratori e i sindaci o revisori o il titolare dell'impresa individuale, sono puniti con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 20 milioni, salvo che il fatto non costituisca più grave reato. In caso di condanna il giudice può applicare la pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale, per la durata non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni.

Art. 7.

1. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli precedenti ferme restando, in quanto compatibili con quelle della presente legge, le disposizioni contenute nella legge 19 marzo 1983, n. 72, e quelle relative di attuazione.

Art. 8.

1. Le riserve e i fondi in sospensione di imposta, ad esclusione di quelli per i quali è previsto l'obbligo del reinvestimento, possono essere assoggettati in tutto o in parte ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi in misura pari al 20 per cento.

2. Le riserve e i fondi di cui al comma 1, diminuiti dell'imposta sostitutiva, non concorrono a formare il reddito imponibile dell'impresa, ovvero della società o dell'ente e, in caso di distribuzione, non sono soggetti alla maggiorazione di conguaglio di cui all'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicem-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 6.

Identico.

Art. 7.

Identico.

Art. 8.

1. *Identico.*

2. Le riserve e i fondi di cui al comma 1 non concorrono a formare il reddito imponibile dell'impresa, ovvero della società o dell'ente e, in caso di distribuzione, non sono soggetti alla maggiorazione di conguaglio di cui all'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito di imposta

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

bre 1986, n. 917. Il credito di imposta previsto dall'articolo 14 del suddetto testo unico è ridotto al 25 per cento.

3. Le riserve e i fondi di cui alle lettere *b*) e *c*) del comma 7 dell'articolo 105 del menzionato testo unico possono essere assoggettati in tutto o in parte ad imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio di cui al predetto articolo 105 in misura pari rispettivamente al 6 e al 15 per cento.

4. Ai fini della maggiorazione di conguaglio, le riserve ed i fondi di cui al comma 3, diminuiti dell'imposta sostitutiva, si comprendono tra quelli indicati nella lettera *a*) del comma 7 dell'articolo 105 del menzionato testo unico delle imposte sui redditi, a condizione che la distribuzione sia deliberata dopo la chiusura del secondo esercizio successivo a quello a cui si riferisce la dichiarazione indicata al comma 6. Se la distribuzione avviene prima di detto termine la maggiorazione è dovuta secondo i criteri ordinari, al netto dell'imposta sostitutiva corrisposta, salvo che in sede di corresponsione dell'imposta sostitutiva la relativa aliquota sia stata elevata rispettivamente al 10 e al 19 per cento.

5. L'ammontare delle riserve o fondi di cui ai commi 2 e 4 deve essere distintamente indicato nella dichiarazione dei redditi. Nell'apposito prospetto da allegare alla dichiarazione stessa va altresì indicato l'ammontare delle riserve o fondi assoggettati all'imposta sostitutiva, al lordo e al netto dell'imposta stessa, con la relativa denominazione risultante in bilancio nonché gli eventuali utilizzi.

6. I soggetti che intendono avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo devono procedere alla determinazione dell'imposta sostitutiva nella prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. L'imposta sostitutiva è riscossa mediante versamento diretto; a richiesta del contribuente il versamento dell'imposta dovuta può essere effettuato in ragione del 60 per cento entro il termine di presenta-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

previsto dall'articolo 14 del suddetto testo unico è ridotto al 25 per cento.

3. *Identico.*

4. Ai fini della maggiorazione di conguaglio, le riserve ed i fondi di cui al comma 3 si comprendono tra quelli indicati nella lettera *a*) del comma 7 dell'articolo 105 del menzionato testo unico, a condizione che la distribuzione sia deliberata dopo la chiusura del secondo esercizio successivo a quello a cui si riferisce la dichiarazione indicata al comma 6 del presente articolo. Se la distribuzione avviene prima di detto termine la maggiorazione è dovuta secondo i criteri ordinari, al netto dell'imposta sostitutiva corrisposta, salvo che in sede di corresponsione dell'imposta sostitutiva la relativa aliquota sia stata elevata rispettivamente al 10 e al 19 per cento.

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. L'imposta sostitutiva va computata in diminuzione delle riserve e dei fondi di cui ai commi 1 e 3, è ineducibile ed è riscossa mediante versamento diretto; a richiesta del contribuente il versamento dell'imposta

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

zione della dichiarazione di cui al comma 6 e, per la differenza, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'esercizio successivo. Qualora il contribuente abbia diritto a rimborsi di crediti d'imposta sulla base di dichiarazioni relative a periodi d'imposta precedenti o risultanti da quella presentata nel periodo d'imposta in cui il versamento dell'imposta sostitutiva deve essere effettuato, gli importi da versare possono essere utilizzati fino al 25 per cento del loro ammontare a titolo di compensazione dei predetti rimborsi a partire da quello meno recente.

8. Le società ed enti che distribuiscono i fondi e le riserve di cui al comma 1 devono rilasciare al percipiente apposito certificato, che deve essere allegato alla dichiarazione dei redditi dello stesso, dal quale risultino gli utili posti a carico dei fondi o riserve assoggettati ad imposta sostitutiva e l'ammontare del relativo credito di imposta.

Art. 9.

1. Nella lettera a) del comma 2 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono soppresse le parole: «tranne quelle organizzate prevalentemente con il lavoro del contribuente e dei suoi familiari».

2. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta la seguente:

«e-bis) i redditi d'impresa derivanti dall'esercizio di attività commerciali svolte da soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 dell'articolo 87, organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari, ovvero con il lavoro dei soci, a condizione che il numero complessivo

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

dovuta può essere effettuato in ragione del 60 per cento entro il termine di presentazione della dichiarazione di cui al comma 6 e, per la differenza, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'esercizio successivo. Qualora il contribuente abbia diritto a rimborsi di crediti d'imposta sulla base di dichiarazioni relative a periodi d'imposta precedenti o risultanti da quella presentata nel periodo d'imposta in cui il versamento dell'imposta sostitutiva deve essere effettuato, gli importi da versare possono essere utilizzati fino al 25 per cento del loro ammontare a titolo di compensazione dei predetti rimborsi a partire da quello meno recente.

8. *Identico.*

Art. 9.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

delle persone addette, esclusi gli apprendisti fino ad un massimo di tre, compreso il titolare, ovvero compresi i soci, non sia superiore a tre».

3. Ai fini dell'imposta locale sui redditi, i limiti della deduzione prevista nel comma 1 dell'articolo 120 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già elevati da 6 a 7 milioni di lire e da 12 a 14 milioni di lire dall'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, sono elevati, rispettivamente, a 8 e a 16 milioni di lire.

4. La disposizione di cui al comma 3 si applica ai redditi prodotti a partire dal 1° gennaio 1992.

Art. 10.

1. All'articolo 20, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole da: «a responsabilità limitata» fino a: «semplice» sono soppresse.

2. La dichiarazione di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, deve essere in ogni caso presentata nelle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 1, lettera f), ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1 del presente articolo. Il costo delle partecipazioni cedute da soggetti non residenti nel territorio dello Stato è fiscalmente riconosciuto, per il cessionario, a condizione che

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. Nel comma 6 dell'articolo 8 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, le parole: «31 dicembre 1990» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 1991».

Art. 10.

Soppreso.

Soppreso.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

le plusvalenze realizzate dal cedente concorrano a formare il reddito ai sensi del citato articolo 20, fatti salvi gli accordi internazionali contro le doppie imposizioni. In quest'ultimo caso il costo della partecipazione è riconosciuto fiscalmente a condizione che la dichiarazione di cui al presente comma indichi, allegando un certificato della competente autorità fiscale estera, che la plusvalenza concorre a formare il reddito imponibile nello Stato di residenza del cedente ovvero non rileva a tali fini in base alla legge tributaria del suddetto altro Stato; in quest'ultimo caso il Governo avvia, nei confronti degli altri Stati contraenti, le procedure per evitare l'utilizzazione a fini elusivi delle asimmetrie di trattamento fiscale esistenti tra le due legislazioni. In mancanza di tali condizioni il costo si considera fiscalmente riconosciuto solo fino a concorrenza della corrispondente quota di patrimonio netto della società cui le partecipazioni si riferiscono, esistente prima della cessione.

3. È consentito all'amministrazione finanziaria disconoscere ai fini fiscali la parte di costo delle partecipazioni sociali sostenute e comunque i vantaggi tributari conseguiti in operazioni di fusione, concentrazione, trasformazione, scorporo e riduzione di capitale poste in essere senza valide ragioni economiche ed allo scopo esclusivo di ottenere fraudolentemente un risparmio di imposta.

4. Le imposte corrispondenti agli imponibili accertati dagli uffici in applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 ed i relativi interessi sono iscritti a ruolo a titolo provvisorio ai sensi e nella misura prevista dal secondo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo le decisioni della commissione tributaria di primo grado ovvero decorso un anno dalla presentazione del ricorso se alla scadenza di tale termine la commissione non ha ancora emesso la propria decisione.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle operazioni di fusione,

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

1. *Identico.*

2. Le imposte corrispondenti agli imponibili accertati dagli uffici in applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 ed i relativi interessi sono iscritti a ruolo a titolo provvisorio ai sensi e nella misura prevista dal secondo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo le decisioni della commissione tributaria di primo grado ovvero decorso un anno dalla presentazione del ricorso se alla scadenza di tale termine la commissione non ha ancora emesso la propria decisione.

3. *Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

concentrazione, trasformazione, scorporo e riduzione di capitale deliberate da tutti i soggetti interessati entro il 30 ottobre 1990.

Art. 11.

1. I soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, anche mediante certificato sostitutivo, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, devono indicare i dati relativi alle somme versate, nell'anno cui la predetta dichiarazione si riferisce, a titolo di contribuzione per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni.

2. Con decreti dei Ministri del tesoro, delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, saranno stabiliti criteri e modalità di versamento del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale; saranno altresì previste, al fine di realizzare una maggiore efficacia dei controlli incrociati, le modalità tecniche per lo scambio di dati e notizie relativi ai versamenti di cui al comma 1 e per la loro rilevazione automatica. Nei casi di omessa, incompleta o infedele dichiarazione dei predetti dati si applica, da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, la pena pecuniaria da cinquecentomila a quattro milioni di lire. La pena massima di quattro milioni di lire si applica quando le omissioni, le incompletezze e le infedeltà hanno comportato un versamento del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale inferiore al 75 per cento di quello accertato.

Art. 12.

1. Entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992 dovranno essere emanate le disposizioni concernenti:

a) l'adeguamento delle aliquote di importo fisso di taluni tributi nei limiti

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 11.

1. *Identico.*

2. Con decreti dei Ministri del tesoro, delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, saranno stabiliti criteri e modalità di versamento del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale; saranno altresì previste, al fine di realizzare una maggiore efficacia dei controlli incrociati, le modalità tecniche per lo scambio di dati e notizie relativi ai versamenti di cui al comma 1 e per la loro rilevazione automatica. Nei casi di omessa, incompleta o infedele dichiarazione dei predetti dati si applica, da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, la pena pecuniaria da lire cinquecentomila a lire quattro milioni.

Art. 12.

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

delle variazioni percentuali del valore dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, previsto dall'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165;

b) l'adeguamento e correzione dei coefficienti presuntivi di reddito o di corrispettivi di operazioni imponibili di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154;

c) i programmi e i criteri selettivi per i controlli in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e i criteri per l'effettuazione dei controlli globali nei confronti dei soggetti scelti mediante sorteggio, nonché i programmi e i criteri per l'effettuazione di controlli incrociati e di accertamenti automatici e sintetici, anche in relazione al potenziamento degli ausili informatici e del personale addetto, in applicazione degli articoli 6 e 7 della legge 24 aprile 1980, n. 146;

d) le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei generi soggetti a monopolio fiscale ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825.

2. I provvedimenti indicati nel comma 1 dovranno assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 4.151 miliardi nel 1991, a 6.890 miliardi nel 1992 e a 9.990 miliardi nel 1993.

Art. 13.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La dichiarazione, diversa da quella di cui al quarto comma, può comunque essere integrata, salvo il disposto del quinto comma dell'articolo 54, per correggere errori o omissioni mediante successiva dichiarazio-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 13.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ne, redatta su stampati approvati ai sensi del primo comma dell'articolo 8, da presentare entro il termine per la presentazione della dichiarazione per il secondo periodo di imposta successivo, semprechè non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche o la violazione non sia stata comunque constatata ovvero non siano stati notificati gli inviti e le richieste di cui all'articolo 32»;

b) all'articolo 54, dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente:

«In caso di presentazione della dichiarazione integrativa entro il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo di imposta successivo, in luogo delle sanzioni previste negli articoli 46 e 49 si applica la soprattassa del 30 per cento della maggiore imposta che risulta dovuta. Se il versamento della maggiore imposta che risulterà dalla suddetta dichiarazione integrativa viene effettuato prima della presentazione della stessa nei termini previsti per i versamenti di acconto, la soprattassa è ridotta al 15 per cento. La soprattassa è aumentata al 60 per cento se la dichiarazione integrativa è presentata entro il termine relativo alla dichiarazione per il secondo periodo di imposta successivo».

2. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:

«Gli interessi di cui ai commi precedenti non si applicano sulle maggiori imposte dovute in relazione alle dichiarazioni integrative di cui all'ultimo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».

3. Al primo comma dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo, dopo le parole: «nella quale l'operazione doveva essere computata;», sono aggiunte le seguenti: «se la regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione per

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

l'anno successivo la soprattassa è elevata al 40 per cento;»;

b) nel penultimo periodo, dopo le parole: «termine di presentazione della dichiarazione annuale», sono aggiunte le seguenti: «; se risultano regolarizzati entro il termine di presentazione della dichiarazione per l'anno successivo le sanzioni sono ridotte a due terzi.».

4. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, saranno stabilite le modalità per i versamenti delle imposte dovute in sede di dichiarazione integrativa di cui all'ultimo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle relative soprattasse.

5. La presentazione delle dichiarazioni integrative di cui all'ultimo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e la regolarizzazione degli adempimenti ai sensi del primo comma dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nei limiti delle integrazioni e delle regolarizzazioni effettuate, escludono la punibilità per i reati previsti dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516.

Art. 14.

1. I processi concernenti i tributi erariali soppressi con provvedimenti emanati in attuazione della delega legislativa prevista dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825, pendenti dinanzi alle commissioni tributarie e all'amministrazione finanziaria alla data di entrata in vigore della presente legge, si estinguono e la controversia si intende definita sulla base dell'ultima decisione di merito ovvero, in mancanza, dell'accertamento dell'ufficio tributario, con riduzione del 10 per cento del tributo risultante dovuto e senza applicazione di sanzioni ed interessi. Non si fa luogo a rimborso di somme già pagate e il tributo risultante

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 14.

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

dovuto non può essere inferiore a quello corrispondente ai valori dichiarati.

2. L'estinzione del processo, dichiarata con ordinanza del presidente della commissione tributaria o della sezione, per i ricorsi già assegnati, è comunicata alle parti a cura della segreteria e diviene definitiva, ove, entro il termine di sessanta giorni, non venga richiesta da una delle parti la riassunzione del giudizio con formale istanza notificata alla controparte. L'istanza dell'ufficio tributario deve recare, a pena di inammissibilità, il visto dell'ispettorato compartimentale competente. Per le controversie pendenti dinanzi all'amministrazione finanziaria, l'estinzione è dichiarata dall'intendente di finanza.

Art. 15.

1. Le pene pecuniarie dovute per l'inservanza delle disposizioni relative ai tributi indicati nel comma 2 sono trasformate in soprattasse pari al minimo delle misure od importi delle pene pecuniarie medesime.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1992 l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle soprattasse relative ai tributi per i quali non è ammesso il ricorso alle commissioni tributarie è demandato agli uffici del registro del territorio in cui le violazioni sono state constatate. I responsabili possono definire la controversia con il pagamento del tributo e di due terzi delle soprattasse, da eseguirsi con le modalità che saranno indicate nel regolamento di cui al comma 4, entro trenta giorni dalla notifica, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, del processo verbale redatto dall'organo che ha constatato la violazione.

3. Se non interviene la definizione della controversia prevista dal comma 2, l'ufficio del registro provvede alla riscossione coattiva del tributo e della soprattassa nella misura intera, ai sensi dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. Avverso l'iscrizione a ruolo di tali somme è ammesso ricorso, da

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 15.

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

presentarsi per motivi di legittimità e di merito, entro trenta giorni dalla notifica della relativa cartella di pagamento, all'intendente di finanza territorialmente competente. Il ricorso, da inviarsi a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno anche all'ufficio del registro ed al concessionario della riscossione, sospende l'esecutività del ruolo. La decisione dell'intendente di finanza è definitiva. Resta ferma l'azione giudiziaria di opposizione al ruolo, che l'interessato può proporre entro centottanta giorni dalla notifica della decisione dell'intendente di finanza o, in mancanza di questa, dal sessantesimo giorno dalla notifica del ricorso.

4. Il regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo sarà approvato con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 16.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 1991, uno o più decreti legislativi concernenti la revisione e la modifica delle disposizioni di legge esistenti in materia di esenzioni, di agevolazioni tributarie e di regimi sostitutivi, che costituiscono comunque deroga ai principi di generalità, di uniformità e di progressività della imposizione, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostitutivi dovranno essere sostituiti con autorizzazioni di spesa al fine di consentire, entro il limite dello stanziamento autorizzato, la concessione di un credito o di buoni di imposta, da far valere ai fini del pagamento di imposte, da determinare sulla base di parametri, legati alla dimensione economica dei soggetti destinatari delle agevolazioni;

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 16.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 1991, uno o più decreti legislativi concernenti la revisione e la modifica delle disposizioni di legge esistenti in materia di esenzioni, di agevolazioni tributarie e di regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo, che costituiscono comunque deroga ai principi di generalità, di uniformità e di progressività della imposizione, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo dovranno essere sostituiti con autorizzazioni di spesa al fine di consentire, entro il limite dello stanziamento autorizzato, la concessione di un credito o di buoni di imposta, da far valere ai fini del pagamento di imposte, da determinare sulla base di parametri, legati alla dimensione economica dei soggetti destinatari delle agevolazioni;

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

b) le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostitutivi attualmente esistenti potranno essere in tutto o in parte mantenuti solo se le finalità per le quali essi sono stati previsti dalla legislazione risultano, alla data di entrata in vigore della presente legge, tuttora sussistenti e conformi a specifici indirizzi di natura costituzionale o a specifici obiettivi di politica economica, sociale o culturale compatibili con gli indirizzi della Comunità economica europea; in relazione a tali obiettivi verrà tenuto particolarmente conto della effettiva necessità di incentivazione di particolari settori economici o specifiche attività, anche in relazione alle dimensioni dell'attività, nonché delle aree territoriali nelle quali i benefici sono destinati ad essere applicati, con particolare riferimento al Mezzogiorno;

c) le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostitutivi di cui alle lettere a) e b) dovranno essere applicati per un periodo di tempo limitato che verrà determinato in correlazione al tempo necessario per il raggiungimento degli obiettivi di politica economica nazionale;

d) l'ammontare degli stanziamenti previsti per consentire l'applicazione dei benefici conseguenti al riordino del regime delle esenzioni, delle agevolazioni e dei regimi sostitutivi in applicazione dei principi e criteri direttivi indicati nelle lettere a), b) e c) non potrà superare l'importo del 50 per cento dell'onere che le vigenti agevolazioni comportano, rilevato sulla base di stime redatte con riferimento al 31 dicembre 1990.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo invia per il parere, anche per singole parti omogenee, il testo delle nuove disposizioni, nonché una relazione analitica che dia conto delle agevolazioni, esenzioni e regimi sostitutivi esistenti nel campo delle imposte dirette e dell'IVA, e dell'entità dei benefici fiscali da ciascuno derivanti, alla Commissione parlamentare di cui all'articolo 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971,

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

b) le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo attualmente esistenti potranno essere in tutto o in parte mantenuti solo se le finalità per le quali essi sono stati previsti dalla legislazione risultano, alla data di entrata in vigore della presente legge, tuttora sussistenti e conformi a specifici indirizzi di natura costituzionale o a specifici obiettivi di politica economica, sociale o culturale compatibili con gli indirizzi della Comunità economica europea; in relazione a tali obiettivi verrà tenuto particolarmente conto della effettiva necessità di incentivazione di particolari settori economici o specifiche attività, anche in relazione alle dimensioni dell'attività, nonché delle aree territoriali nelle quali i benefici sono destinati ad essere applicati, con particolare riferimento al Mezzogiorno;

c) le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostitutivi di cui alle lettere a) e b) dovranno essere applicati per un periodo di tempo limitato che verrà determinato in correlazione al tempo necessario per il raggiungimento degli obiettivi di politica economica nazionale, fatti salvi quelli conformi a specifici indirizzi costituzionali;

d) *identica.*

2. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

n. 825, nella composizione stabilita dall'articolo 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 550. La Commissione esprime il proprio parere entro sessanta giorni dalla ricezione, indicando specificamente le eventuali disposizioni che non ritiene rispondenti ai principi e ai criteri direttivi della legge di delegazione. Il Governo nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, trasmette nuovamente, con le osservazioni e le eventuali modificazioni, i testi alla Commissione per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni dall'ultimo invio. I decreti legislativi, le cui disposizioni avranno effetto dal 1° gennaio 1992, saranno emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'agricoltura e delle foreste, entro il termine indicato nel comma 1.

Art. 17.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 1992, uno o più decreti legislativi concernenti il riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale con una puntuale definizione delle singole fattispecie produttive di reddito, tenuto conto anche della disciplina vigente nei paesi della Comunità economica europea, e prevedendo idonee norme di chiusura volte ad estendere automaticamente l'imposizione, secondo la normativa vigente, a nuove eventuali fattispecie diverse da quelle esplicitamente previste ed elencate; in particolare la nuova disciplina sarà ispirata al principio della generale applicazione della ritenuta alla fonte, con obbligo di rivalsa, in acconto delle imposte sui redditi, fissando la misura della ritenuta stessa tra il 10 e il 20 per cento in relazione alla diversa fattispecie produttiva di reddito. Per i redditi di capitale, con esclusione

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 17.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 1992, uno o più decreti legislativi concernenti il riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale con una puntuale definizione delle singole fattispecie produttive di reddito, tenuto conto anche della disciplina vigente nei paesi della Comunità economica europea, e prevedendo idonee norme di chiusura volte ad estendere automaticamente l'imposizione, secondo la normativa vigente, a nuove eventuali fattispecie diverse da quelle esplicitamente previste ed elencate; in particolare la nuova disciplina sarà ispirata al principio della generale applicazione della ritenuta alla fonte, con obbligo di rivalsa, in acconto delle imposte sui redditi, fissando la misura della ritenuta stessa tra il 10 e il 20 per cento in relazione alla diversa fattispecie produttiva di reddito. Per i redditi di capitale, con esclusione

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

di quelli attualmente assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'acconto, corrisposti a persone fisiche o a soggetti esenti dalle imposte sui redditi potrà essere prevista la opzione per l'applicazione della ritenuta a titolo di imposta; in tal caso la misura della ritenuta non potrà essere superiore al 30 per cento. Dalla disciplina prevista nel presente comma saranno esclusi gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli indicati nell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, compresi quelli emessi all'estero ed equiparati; a tali interessi e proventi resteranno applicabili le vigenti disposizioni di legge.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo invia per il parere, anche per singole parti omogenee, il testo delle nuove disposizioni alla Commissione parlamentare di cui all'articolo 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, nella composizione stabilita dall'articolo 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 550. La Commissione esprime il proprio parere entro sessanta giorni dalla ricezione, indicando specificamente le eventuali disposizioni che non ritiene rispondenti ai principi e ai criteri direttivi della legge di delegazione. Il Governo nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, trasmette nuovamente, con le osservazioni e le eventuali modificazioni, i testi alla Commissione per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni dall'ultimo invio. I decreti legislativi, le cui disposizioni avranno effetto dal 1° gennaio 1993, saranno emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, entro il termine indicato nel comma 1.

Art. 18.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 1992, uno o più

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

di quelli attualmente assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'acconto, corrisposti a persone fisiche o a soggetti esenti dalle imposte sui redditi potrà essere prevista la opzione per l'applicazione della ritenuta a titolo di imposta; in tal caso la misura della ritenuta non potrà essere superiore al 30 per cento. Dalla disciplina prevista nel presente comma saranno esclusi gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli indicati negli articoli 13 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, compresi quelli emessi all'estero ed equiparati; a tali interessi e proventi resteranno applicabili le vigenti disposizioni di legge.

2. *Identico.*

Art. 18.

1. *Identico:*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

decreti legislativi concernenti la revisione del trattamento tributario dei redditi della famiglia, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) facoltà per i contribuenti di chiedere l'applicazione dell'imposta sul reddito sull'insieme dei redditi del nucleo familiare;

b) determinazione del nucleo familiare, comprendendovi i coniugi non legalmente ed effettivamente separati, i figli adottivi e gli affidati o gli affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e quelli di età non superiore a 26 anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito nonché le persone indicate nell'articolo 433 del codice civile purchè conviventi e a condizione che non posseggano redditi propri di importo superiore all'importo della pensione sociale vigente alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi;

c) commisurazione dell'imposta alla capacità contributiva del nucleo familiare tenendo conto del numero delle persone che lo compongono e dei redditi da esse posseduti;

d) determinazione dell'imposta mediante l'applicazione al reddito complessivo del nucleo familiare dell'aliquota media corrispondente al reddito stesso diviso per il numero di parti risultante dalla attribuzione ad un componente del nucleo familiare di un coefficiente pari ad uno, e agli altri componenti di un coefficiente di eguale ammontare e tale comunque che la somma di tutti i coefficienti applicabili ai componenti di una famiglia di quattro persone non superi il valore complessivo di 2,5 considerando anche i rapporti derivanti da convivenza di fatto da almeno tre anni con la previsione di opportune cautele volte ad evitare abusi e simulazioni; tale limite potrà essere superato qualora nella famiglia siano presenti componenti con più di 65 anni a ciascuno dei quali è comunque attribuito un ulteriore coefficiente; l'applicazione del quoziente familiare non potrà comunque dar luogo a un risparmio di imposta superiore alle 400 mila lire annue per ciascun componente della famiglia oltre il

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

a) *identica*;

b) *identica*;

c) *identica*;

d) determinazione dell'imposta mediante l'applicazione al reddito complessivo del nucleo familiare dell'aliquota media corrispondente al reddito stesso diviso per il numero di parti risultante dalla attribuzione ad un componente del nucleo familiare di un coefficiente pari ad uno e a ciascuno degli altri componenti di un coefficiente non superiore a 0,5 considerando anche i rapporti derivanti da convivenza di fatto da almeno tre anni con la previsione di opportune cautele volte ad evitare abusi e simulazioni; tale limite potrà essere superato qualora nella famiglia siano presenti componenti con più di 65 anni a ciascuno dei quali è comunque attribuito un ulteriore coefficiente; l'applicazione del quoziente familiare non potrà comunque dar luogo a un risparmio di imposta superiore alle 400.000 lire annue per ciascun componente della famiglia oltre il primo; si avrà particolare riguardo alla capacità contributiva del nucleo familiare di cui faccia parte una persona affetta da

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

primo; si avrà particolare riguardo alla capacità contributiva del nucleo familiare di cui faccia parte una persona affetta da menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali, specialmente nei casi di non autosufficienza; nella determinazione del livello dei coefficienti si dovrà garantire che la perdita di gettito IRPEF a regime non eccederà la somma indicata a tal fine nella previsione del bilancio programmatico per gli anni finanziari 1991-1993 maggiorata del 50 per cento;

e) previsione dell'entrata in vigore graduale nel tempo del nuovo trattamento tributario dei redditi della famiglia;

f) i provvedimenti delegati conterranno le disposizioni occorrenti per il coordinamento con la disciplina degli oneri deducibili e delle detrazioni di imposta per carichi di famiglia, nonché per il coordinamento delle norme in vigore, relative all'accertamento, alla riscossione, alle sanzioni, al contenzioso e ad ogni altro adempimento connesso all'introduzione dell'imposizione sul nucleo familiare.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo invia per il parere, anche per singole parti omogenee, il testo delle nuove disposizioni alla Commissione parlamentare di cui all'articolo 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, nella composizione stabilita dall'articolo 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 550. La Commissione esprime il proprio parere entro sessanta giorni dalla ricezione, indicando specificamente le eventuali disposizioni che non ritiene rispondenti ai principi e ai criteri direttivi della legge di delegazione. Il Governo nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, trasmette nuovamente, con le osservazioni e le eventuali modificazioni, i testi alla Commissione per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni dall'ultimo invio. I decreti legislativi, le cui disposizioni avranno effetto dal 1° gennaio 1993, saranno emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali, specialmente nei casi di non autosufficienza; nella determinazione del livello dei coefficienti si dovrà garantire che la perdita di gettito dell'imposta sui redditi delle persone fisiche a regime non eccederà la somma indicata a tal fine nella previsione del bilancio programmatico per gli anni finanziari 1991-1993 maggiorata del 50 per cento;

e) *identica*;

f) *identica*.

2. *Identico*.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale, entro il termine indicato nel comma 1.

Art. 19.

1. Il Ministro delle finanze è autorizzato, per un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad assumere, anche in deroga a qualsiasi norma limitativa od ostativa in materia, il personale necessario per la copertura dei due terzi dei posti vacanti nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali entro i limiti quantitativi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1988; il rimanente terzo dei posti disponibili resta accantonato per l'attuazione dei commi nono e decimo dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312. Nel triennio suddetto non si applicano le disposizioni di cui alla legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, limitatamente alle assunzioni relative alla quarta qualifica funzionale.

2. Le assunzioni di cui al comma 1 sono operate con le seguenti modalità:

a) nelle qualifiche funzionali e nei corrispondenti profili professionali per cui in data non anteriore a tre anni dall'entrata in vigore della presente legge risultino approvate con decreto ministeriale le graduatorie di merito di concorsi precedentemente indetti, si provvede all'assunzione degli idonei, secondo le procedure indicate con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) per i posti disponibili che non sia possibile coprire ai sensi della lettera a), sono indetti concorsi su base nazionale con ripartizione regionale dei posti; tali concorsi sono espletati mediante prove selettive con domande a risposta sintetica, per i profili professionali appartenenti alle qualifiche funzionali fino alla quinta, e per quelli

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 19.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

delle qualifiche funzionali superiori mediante prove psico-attitudinali integrate da un colloquio diretto ad accertare il livello culturale dei candidati; al colloquio è ammesso a partecipare, sulla base delle graduatorie formate fra coloro che risultino idonei a seguito delle predette prove psico-attitudinali, un numero di aspiranti non superiore al doppio dei posti disponibili;

c) qualora la procedura prevista dai commi nono e decimo dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, non consenta la totale copertura dei posti riservati ai sensi del comma 1, tali posti potranno essere conferiti agli idonei dei concorsi di cui alle lettere a) e b), fino alla totale copertura della quota di riserva.

3. Il personale nominato all'impiego in seguito alle procedure di cui al comma 2 deve permanere per almeno cinque anni in un ufficio ubicato nel territorio della regione di prima assegnazione. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nella normativa generale in materia di concorsi nelle pubbliche amministrazioni.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

3. *Identico.*

4. Ai fini della graduale soppressione delle qualifiche ad esaurimento, i posti disponibili nella qualifica di primo dirigente nei ruoli centrali e periferici del Ministero delle finanze ed il 50 per cento di quelli che si renderanno disponibili fino al 31 dicembre 1995 nei predetti ruoli, sono assegnati con la procedura indicata nell'articolo 1, primo comma, lettera a) della legge 10 luglio 1984, n. 301, ai funzionari delle predette qualifiche ad esaurimento che, alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano svolto nell'ultimo quadriennio, per almeno due anni e dietro formale incarico, funzioni di reggente di uffici di livello dirigenziale. I posti vengono assegnati con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la vacanza. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere conferite qualifiche ad esaurimento a dipendenti del Ministero delle finanze.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 20.

1. All'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, alla lettera *g-bis*), introdotta dall'articolo 31 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non è obbligatoria l'indicazione del codice fiscale per la riscossione dei titoli di pagamento aventi ad oggetto gli indennizzi di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 135».

Art. 21.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 20.

Identico.

Art. 21.

Identico.

DISEGNO DI LEGGE N. 260

D'INIZIATIVA DEI SENATORI PECCHIOLI ED ALTRI

Art. 1.

1. Sono assoggettati ad una ritenuta alla fonte con obbligo di rivalsa del 18 per cento se corrisposti dai soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600:

a) gli interessi e gli altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti, compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data a mutuo o in deposito;

b) gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari esclusi quelli commisurati agli utili del soggetto emittente, nonchè i proventi degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, compresa la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione; la ritenuta non deve essere operata sui proventi delle obbligazioni e titoli similari emessi all'estero da aziende ed istituti di credito italiani;

c) gli interessi, i premi e gli altri frutti delle obbligazioni pubbliche di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, salvo quelli derivanti da obbligazioni pubbliche emesse all'estero;

d) gli utili attribuiti alle azioni di risparmio ed ai titoli ad esse assimilati;

e) i dividendi distribuiti dalle società cooperative indicate nell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, compresi quelli di cui all'articolo 10-ter della legge 29 dicembre 1962, n. 1745;

f) gli interessi ed i redditi da capitale corrisposti dalle società cooperative di cui alla lettera precedente;

g) i proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi disciplinati dalla legge 23 marzo 1983, n. 77, e dall'articolo 11-bis del

decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, compresa la differenza tra le somme corrisposte ai partecipanti e il capitale da essi versato al fondo;

h) le plusvalenze realizzate mediante trasferimento a titolo oneroso o conferimento in società di titoli o altri valori mobiliari comprese le partecipazioni non azionarie e i certificati di partecipazione ai fondi comuni di cui alla lettera precedente, per le quali, se conseguite tramite i soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 6 della presente legge, la ritenuta deve essere operata da questi;

i) i capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita di cui all'articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, per i quali la ritenuta è commisurata a norma dello stesso articolo 6;

l) ogni altro reddito, rendita, guadagno in linea capitale o provento derivante da impiego di capitale, diversi da quelli contemplati nell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nell'articolo 7 della presente legge, al terzo comma, numero 1, dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e al comma 11 dell'articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17.

2. Se i proventi indicati nel primo comma sono corrisposti da soggetti diversi da quelli ivi indicati e non sono componenti del reddito di impresa, essi non concorrono a formare il reddito complessivo e sono soggetti a tassazione separata con l'aliquota del 18 per cento, comprensiva della imposta locale sui redditi.

Art. 2.

1. Le ritenute previste nell'articolo 1 sono applicate a titolo di imposta nei confronti delle persone fisiche e degli enti non commerciali quando non sono compo-

nenti del reddito di impresa, ed a titolo di acconto per gli altri soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e in ogni caso quando sono componenti del reddito di impresa dei percipienti. Nei confronti dei soggetti esenti dalle imposte sul reddito delle persone giuridiche e in ogni altro caso le ritenute sono applicate a titolo di imposta. Se i percipienti non sono residenti nel territorio dello Stato o stabili organizzazioni di soggetti non residenti, le ritenute sono applicate a titolo di imposta.

2. Le ritenute previste nell'articolo 1 devono essere effettuate dai soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, o da quelli indicati nel successivo articolo 6, qualora si tratti dei proventi di cui alla lettera *h*) dell'articolo 1 della presente legge, che devono versarle alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello in cui le ritenute sono state operate. Gli stessi soggetti devono presentare le dichiarazioni di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che per i valori mobiliari non al portatore devono indicare nominativamente i percipienti dei proventi di cui all'articolo 1.

3. Le ritenute relative agli interessi ed altri proventi indicati nella lettera *c*) dell'articolo 1 sono rimosse a norma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se operate dalle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo o mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, lettera *d*), del predetto decreto, se operate da altri soggetti e dalla amministrazione postale. Le modalità di versamento delle ritenute da quest'ultima operate sono stabilite ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, dello stesso decreto.

4. Qualora i proventi di cui all'articolo 1 siano dovuti da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, la ritenuta deve essere operata dal soggetto residente incari-

cato del pagamento. In tal caso la ritenuta è elevata al 30 per cento per gli interessi e gli altri proventi derivanti dall'emissione di obbligazioni e titoli similari.

5. Non sono assoggettati alla ritenuta gli interessi corrisposti dalla Banca d'Italia sui depositi e conti delle aziende ed istituti di credito, nè gli interessi corrisposti da aziende ed istituti di credito esteri ed aziende ed istituti di credito con sede all'estero, esclusi quelli pagati a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, o a filiali estere di aziende ed istituti di credito italiani.

6. Ai soggetti indicati al comma 1 dell'articolo 1 ed a quelli indicati al comma 1 dell'articolo 6 si applicano le sanzioni penali e amministrative previste dalle norme vigenti in materia di dichiarazioni, ritenute e scritture contabili.

Art. 3.

1. Per gli interessi di cui al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'aliquota prevista dall'articolo 1 della presente legge si applica a partire dall'anno 1989; l'aliquota vigente alla data dell'entrata in vigore della presente legge è ridotta al 22 per cento per l'anno 1988.

2. Nulla è innovato per gli interessi, i premi e gli altri frutti delle obbligazioni o titoli similari, inclusi quelli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, emessi anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, nè per i mutui stipulati con atto di data certa anteriore alla entrata in vigore della presente legge.

3. Per gli interessi, i premi e gli altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, emessi dopo l'entrata in vigore della presente legge, l'aliquota prevista nell'articolo 1 della presente legge si applica a partire dalle emissioni successive al 30 settembre 1988.

4. Sono esenti dalle imposte sui redditi e non sono soggetti alla ritenuta gli interessi

derivanti da obbligazioni pubbliche di nuova emissione rivalutabili nel capitale in relazione all'andamento di un indice dei prezzi, il cui rendimento reale non superi il 2,5 per cento.

Art. 4.

1. I fondi comuni disciplinati dalla legge 23 marzo 1983, n. 77, nonché, per la parte proporzionalmente corrispondente ai titoli collocati nel territorio dello Stato, i fondi comuni esteri di investimento mobiliare di cui all'art. 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, sono soggetti ad un'imposta annuale sostitutiva delle imposte sui redditi, commisurata all'aliquota del 18 per cento sulla base imponibile di cui al comma 2, il cui ammontare è prelevato e versato alla competente sezione di Tesoreria provinciale entro il 31 gennaio di ciascun anno.

2. La base imponibile è costituita dall'ammontare complessivo delle plusvalenze realizzate e dagli altri proventi percepiti dal fondo nell'anno solare, al netto delle eventuali minusvalenze e delle eventuali commissioni corrisposte diverse da quelle eventualmente spettanti alla società di gestione. Le ritenute operate sui proventi percepiti dal fondo, diversi dai dividendi, sono a titolo di acconto dell'imposta sostitutiva. Dalla base imponibile si deducono gli utili eventualmente distribuiti ai partecipanti nel periodo di imposta.

3. Ove tra i proventi distribuiti concorrano redditi non soggetti a ritenuta percepiti dal fondo con altri proventi, si presume che i primi ad essere distribuiti siano i redditi non soggetti a ritenuta.

4. Sui proventi indicati nella lettera g) dell'articolo 1 della presente legge corrisposti ai partecipanti del fondo la ritenuta prevista nello stesso articolo 1 è operata dalla società di gestione del fondo.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai proventi distribuiti a partire dal periodo di gestione successivo a quello

dell'entrata in vigore della presente legge. L'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, è abrogato.

Art. 5.

1. Le plusvalenze dei titoli o altri valori mobiliari di cui all'articolo 1, lettera h), della presente legge sono costituite dalla differenza tra il costo effettivo di acquisto o il valore su cui è stata applicata l'imposta sulle successioni e donazioni ovvero, in mancanza, il valore determinato secondo le norme relative alla stessa imposta sulle successioni o donazioni in riferimento alla data dell'acquisto, e il corrispettivo del trasferimento o conferimento in società. Qualora manchi o non sia stabilito il corrispettivo in denaro, la plusvalenza si determina in base al valore normale dei titoli o altri valori mobiliari trasferiti.

2. Qualora il periodo intercorso tra la data dell'acquisto e quello della cessione dei titoli o valori mobiliari sia superiore a cinque anni o a dieci anni, il costo di acquisto o il valore di riferimento di cui al primo comma del presente articolo è aumentato rispettivamente di una percentuale pari al 50 o al 100 per cento del tasso di variazione composto del deflatore del prodotto interno lordo verificatosi nel periodo stesso, a condizione che la entità della plusvalenza imponibile e della plusvalenza lorda siano indicate in apposito quadro della dichiarazione dei redditi, e la data dell'acquisto dei titoli o altri valori mobiliari sui quali la plusvalenza è stata realizzata risulti in maniera certa da idonea documentazione. Nel caso di titoli o altri valori mobiliari in serie o di massa si presume che i primi ad essere ceduti siano quelli acquisiti più recentemente.

3. La disposizione del primo comma dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è abrogata, ferma restando l'imponibilità delle plusvalenze di cui al terzo comma, numero 1, dello stesso articolo e all'articolo 3, comma 11, del decreto legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17. Dalle maggiori imposte sui redditi dovute in applicazione di quest'ultima disposizione si detraggono, se debitamente documentate, le imposte pagate a norma dell'articolo 1 della presente legge in occasione di precedenti cessioni delle medesime partecipazioni nel corso del quinquennio.

Art. 6.

1. Le aziende e gli istituti di credito, le società finanziarie e fiduciarie, gli agenti di cambio, i commissionari di borsa, i cambiavalute, i notai e coloro che comunque prestano professionalmente la propria opera per la vendita e l'acquisto di titoli o altri valori mobiliari devono tenere un libro numerato, bollato e vidimato a norma degli articoli 2215 e 2219 del codice civile e dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in esenzione dei tributi di bollo e di concessioni governative, ed annotarvi giornalmente tutte le operazioni sui titoli o altri valori mobiliari.

2. Dall'annotazione devono risultare:

a) la data dell'operazione, il prezzo fatto, nonchè la data e il costo effettivo dei valori mobiliari dichiarati dal cedente;

b) la specie, la quantità e il valore nominale dei titoli con l'indicazione dell'emittente;

c) il termine allo scadere del quale l'operazione deve essere regolata;

d) l'ammontare delle plusvalenze o minusvalenze risultante dalla operazione;

e) i dati anagrafici ed i numeri di codice fiscale dichiarati dal venditore e dall'acquirente se trattasi di valori mobiliari non al portatore, e nel caso dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, anche se i valori trattati sono al portatore, la loro denominazione, la sede legale e il codice fiscale.

3. Per le annotazioni e registrazioni previste nel comma 2 i soggetti indicati nel comma 1 possono avvalersi di sistemi meccanografici ed elettronici: si applicano

le disposizioni previste dall'articolo 14, terzo comma, e articolo 22, secondo e terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

4. In occasione del trasferimento o conferimento il soggetto cedente deve fornire agli intermediari indicati nel primo comma, ovvero per le cessioni effettuate direttamente al cessionario, sempre che si tratti di uno dei soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, idonea documentazione da cui risulti la data ed il valore o costo effettivo d'acquisto dei titoli o valori mobiliari ceduti. In mancanza, tale valore o costo viene determinato in base al valore normale del quarto anno precedente quello in cui ha luogo la cessione dei valori mobiliari.

5. Le disposizioni dell'articolo 5 e quelle previste dal presente articolo nei commi che precedono si applicano a partire dal centoventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, sono approvati i modelli delle dichiarazioni e quelli per i versamenti di cui al comma 2 dell'articolo 2 da parte dei soggetti indicati nel comma 1.

Art. 7.

1. Salvo quanto stabilito per i certificati di partecipazione ai fondi comuni di cui alla lettera g) dell'articolo 1 della presente legge, ai fini tributari si considerano simili alle azioni i titoli di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nonchè i titoli che attribuiscono ai possessori un diritto di partecipazione diretta o indiretta agli utili dell'impresa o dell'affare.

2. Le somme erogate ai possessori dei titoli di cui al comma 1 concorrono a determinare il reddito d'impresa del soggetto emittente e ad esse si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 27 del

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché quelle previste dall'articolo 1 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, quale modificato per effetto dell'articolo 2, primo comma, della legge 25 novembre 1983, n. 649, e dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Qualora sia prevista anche la corresponsione di somme in misura non dipendente dal risultato economico dell'impresa o dell'affare, esse sono soggette alla disciplina prevista nell'articolo 1 della presente legge.

Art. 8.

1. La tabella A allegata al decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1960, n. 826, come modificata dalla legge 6 ottobre 1964, n. 947, e dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, è sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge.

Art. 9.

1. Le aliquote stabilite dal primo e secondo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono fissate rispettivamente allo 0,3 e allo 0,1 per cento per le operazioni non coperte da garanzia ipotecaria, e all'1 per cento per le operazioni coperte da garanzia ipotecaria.

2. L'aliquota dello 0,25 per cento stabilita per i finanziamenti all'esportazione di durata superiore a diciotto mesi dall'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, quale sostituito dalla legge di conversione 28 febbraio 1983, n. 53, è ridotta allo 0,01 per cento.

3. Le disposizioni dei commi che precedono si applicano per i finanziamenti erogati in base a contratti conclusi successivamente alla entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1987, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le aliquote per scaglioni di reddito previste nell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, sono sostituite dalle seguenti: fino a 6 milioni di lire 12 per cento; oltre 6 fino a 11 milioni di lire 21 per cento; oltre 11 fino a 30 milioni di lire 27 per cento; oltre 30 fino a 50 milioni di lire 34 per cento; oltre 50 fino a 100 milioni di lire 40 per cento; oltre 100 fino a 150 milioni di lire 47 per cento; oltre 150 fino a 300 milioni di lire 53 per cento; oltre 300 fino a 600 milioni di lire 57 per cento; oltre 600 milioni di lire 60 per cento.

2. La detrazione prevista al numero 1 del primo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, è elevata a 396.000 lire. Il limite di reddito di 3 milioni di lire previsto al quarto comma del medesimo articolo 15 è elevato a 3 milioni 120.000 lire; ai fini della determinazione di tale limite non si tiene conto della pensione integrata al minimo corrisposta dal fondo pensioni lavoratori dipendenti e percepita dal coniuge che abbia più di cinquantacinque anni.

3. La detrazione prevista al secondo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, è elevata a 168.000 lire. La detrazione prevista dal primo comma dell'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è elevata a 162.000 lire.

Art. 11.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1988, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le aliquote per scaglioni di reddito previste nell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, e dall'articolo 11 del decreto del Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono sostituite dalle seguenti: fino a 5 milioni di lire 10 per cento; oltre 5 fino a 10 milioni di lire 20 per cento; oltre 10 fino a 30 milioni di lire 25 per cento; oltre 30 fino a 60 milioni di lire 33 per cento; oltre 60 fino a 100 milioni di lire 40 per cento; oltre 100 fino a 150 milioni di lire 45 per cento; oltre 150 milioni di lire 54 per cento.

2. La detrazione prevista al numero 1 del primo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, e alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevata a 384.000 lire. Il limite di reddito previsto al quarto comma dei medesimi articoli 15 e 12 è elevato a 3 milioni 225.000 lire; ai fini della determinazione di tale limite non si tiene conto della pensione integrata al minimo corrisposta dal fondo pensioni lavoratori dipendenti e percepita dal coniuge che abbia più di cinquantacinque anni.

3. Se il contribuente è coniugato con l'altro genitore ed ha diritto alla detrazione prevista al numero 1 del primo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, e alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la detrazione per i figli prevista al numero 2 e alla lettera b) del primo comma dei medesimi articoli 15 e 12, è elevata di 30.000 lire per ciascun figlio e la detrazione prevista al numero 3 e alla lettera c) del primo comma dei medesimi articoli 15 e 12, è elevata di 60.000 lire, purchè il reddito complessivo del contribuente non sia superiore a lire 30 milioni.

4. Dopo l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è inserito il seguente:

«Art. 15-bis. - (Detrazione per contribuenti anziani). - 1. A tutti i contribuenti che abbiano compiuto i sessanta anni di età spetta una detrazione di 72.000 lire rapportata ad anno».

5. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,

n. 917, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. - A tutti i contribuenti che abbiano compiuto i sessanta anni di età spetta una detrazione di 72.000 lire rapportata ad anno».

6. La detrazione prevista al secondo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, e al comma 2 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevata a 216.000 lire.

7. La detrazione prevista al primo comma dell'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, e dal comma 4 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevata a 174.000 lire, ed il limite di reddito ivi previsto è elevato da 6 a 7 milioni di lire.

Art. 12.

1. I limiti degli scaglioni e le aliquote previste nell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, e dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonchè l'ammontare delle detrazioni di imposta e dei limiti previsti rispettivamente dagli articoli 15, 15-bis, 16, 16-bis e dagli articoli 12 e 13 dei suddetti decreti, sono stabiliti annualmente con apposito provvedimento o con disposizioni da inserire nella legge finanziaria.

2. Qualora non si sia provveduto a quanto stabilito dal comma 1, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 10 dicembre di ogni anno, e a valere per l'anno successivo, provvede ad adeguare i livelli di reddito che delimitano gli scaglioni e gli importi delle detrazioni e dei limiti di reddito di cui allo stesso comma 1 in misura corrispondente alla variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativa ai dodici mesi precedenti quello dell'eman-

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zione del decreto rispetto al valore medio del medesimo indice relativo all'analogo periodo dell'anno precedente. Gli adeguamenti non sono dovuti se la variazione dell'indice dei prezzi risulta inferiore al 4 per cento. In tal caso le variazioni intervenute saranno accumulate con quelle degli anni successivi per determinare la misura degli adeguamenti.

Art. 13.

1. Le previsioni di entrata per l'esercizio 1987 di cui ai capitoli 1023, 1024, 1025 e 1026 sono così modificate:

a) 1023, competenza da lire 72.070 miliardi a lire 74.300 miliardi; cassa da lire 70.600 miliardi a lire 72.830 miliardi;

b) 1024, competenza da lire 12.730 miliardi a lire 14.200 miliardi; cassa da lire 12.550 miliardi a lire 14.020 miliardi;

c) 1025, competenza da lire 14.040 miliardi a lire 15.680 miliardi; cassa da lire 13.685 miliardi a lire 15.325 miliardi;

d) 1026, competenza da lire 16.580 miliardi a lire 14.200 miliardi; cassa da lire 16.580 miliardi a lire 14.200 miliardi.

2. Per l'anno finanziario 1987, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, al capitolo 6856 le previsioni di competenza e cassa sono così modificate: competenza da lire 37.946.752 milioni a lire 38.926.752 milioni; cassa da lire 36.200.000 milioni a lire 37.180.000 milioni.

3. Nell'elenco n. 6 del medesimo stato di previsione è istituito il seguente accantonamento:

«Ministero delle finanze. - Modifica alla disciplina della imposizione diretta: 1987, 980 miliardi; 1988, 2.850 miliardi; 1989, -».

Art. 14.

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 10 e 11 della presente legge, stimati rispettivamente in lire 980 miliardi per l'esercizio 1987 ed in lire 4.600 miliardi e 6.600 miliardi per gli esercizi 1988 e 1989, si fa fronte quanto a lire 980 miliardi per l'esercizio 1987 e quanto a lire 2.850

miliardi per l'esercizio 1988 mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i medesimi anni finanziari a tal fine utilizzando l'accantonamento: «Ministero delle finanze: modifica alla disciplina dell'imposizione diretta»; quanto a lire 1.750 miliardi per l'esercizio 1988 e a lire 2.300 miliardi per l'esercizio 1989 mediante le maggiori entrate di cui all'articolo 1 della presente legge e quanto a lire 4.300 miliardi per l'esercizio 1989 mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, a tal fine utilizzando corrispondente quota parte dell'accantonamento «Fiscalizzazione degli oneri sociali».

TABELLA A
(Articolo 8)

TABELLA DELLE TASSE PER I CONTRATTI
DI BORSA SU TITOLI E VALORI

SPECIFICAZIONE DEI CONTRATTI	Per ogni L. 100 000 o frazione di L. 100 000
a) Conclusi direttamente tra i contraenti:	
- azioni e obbligazioni	65
- Valori in moneta, verghe o divise estere (*)	50
- titoli di Stato e garantiti	16
b) Conclusi tra banchieri e privati o con l'intervento di agenti di cambio o banche iscritte nell'albo di cui al regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607:	
- azioni e obbligazioni	30
- Valori in moneta, verghe o divise estere	-
- titoli di Stato e garantiti	10
c) Conclusi tra agenti di cambio:	
- azioni e obbligazioni	5
- Valori in moneta, verghe o divise estere	-
- titoli di Stato e garantiti	5

(*) Rimangono esenti i contratti per contanti

DISEGNO DI LEGGE N. 294

D'INIZIATIVA DEI SENATORI LOMBARDI ED ALTRI

Art. 1.

1. A decorrere dal primo periodo di imposta successivo alla approvazione della presente legge, in luogo delle detrazioni di imposta per carichi di famiglia, può essere dedotta, per ciascun periodo di imposta, dal reddito complessivo netto determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota del reddito stesso ragguagliata ad anno, percentualmente stabilita nelle seguenti misure:

a) del 10 per cento per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

b) del 2 per cento per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affiliati ed affidati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro ovvero di età non superiore a ventisei anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito;

c) dell'1 per cento per ciascuna delle persone indicate nell'articolo 433 del codice civile, diverse da quelle previste nella precedente lettera a), che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

2. La riduzione in termini di imposta derivante dalla applicazione delle deduzioni di cui al comma 1 non può essere complessivamente superiore a due milioni di lire nè inferiore all'importo delle corrispondenti detrazioni che spetterebbero ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni.

3. Le deduzioni di cui al comma 1 spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono non possiedano redditi propri per un ammontare complessivo superiore a tre milioni di lire al lordo degli oneri deducibili. Le stesse, eccettuati i figli o affiliati minori di età per i quali è

sufficiente la dichiarazione del contribuente, devono attestare di non possedere redditi in misura superiore al limite indicato.

Art. 2.

1. I lavoratori dipendenti possono chiedere al sostituto di imposta, all'atto della assunzione del rapporto di lavoro, ovvero prima del periodo di imposta, l'applicazione delle deduzioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 in luogo delle detrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 23, secondo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Il sostituto di imposta provvede ai sensi degli articoli 23, secondo comma, 24, terzo e quinto comma, e 29, primo comma, dello stesso decreto, riducendo per ciascun periodo di paga la base imponibile di un importo corrispondente agli importi percentuali indicati al comma 1 dell'articolo 1 secondo la misura spettante e verificando le condizioni di cui al comma 2 dello stesso articolo 1. Al raggiungimento dell'importo di lire due milioni in termini di imposta il sostituto di imposta sospende l'attribuzione delle quote percentuali di deduzione; il minore importo delle deduzioni rispetto alle detrazioni di cui all'articolo 15 del decreto indicato al comma 2 dell'articolo 1 è conguagliato all'atto delle operazioni di cui all'articolo 23, terzo comma, e 29, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

2. Per i lavoratori dipendenti che non richiedano la applicazione delle deduzioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 la detrazione di imposta per il coniuge a carico è maggiorata nella misura del 50 per cento.

Art. 3.

1. Ai sensi dell'articolo 23, comma 1, e dell'articolo 28, comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, i limiti di reddito ivi

previsti sono rivalutati per l'anno 1988 in ragione del tasso di inflazione programmato con arrotondamento alle lire 1.000 superiori.

Art. 4.

1. All'onere derivante dalla attuazione della presente legge, valutato in lire 1.200 miliardi, si provvede: quanto a lire 250 miliardi, mediante riduzione dell'accantonamento «Delega legislativa al Governo della Repubblica per la emanazione del codice di procedura penale» facente parte del capitolo 6856 del bilancio dello Stato per il 1986 e connesso triennio di riferi-

mento; quanto a lire 250 miliardi, mediante riduzione dell'accantonamento «Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore» facente parte del capitolo 6856 del bilancio dello Stato per il 1986 e connesso triennio di riferimento; quanto a lire 300 miliardi, mediante riduzione dell'accantonamento «Ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria» facente parte del capitolo 6856 del bilancio dello Stato per il 1986 e connesso triennio di riferimento; quanto a lire 400 miliardi, mediante riduzione dell'accantonamento «Revisione normativa in materia di assegni familiari» facente parte del capitolo 6856 del bilancio dello Stato per il 1986 e connesso triennio di riferimento.

DISEGNO DI LEGGE N. 929

D'INIZIATIVA DEI SENATORI CAVAZZUTI E ROSSI

—

Art. 1.

*(Ritenute sugli interessi
e sui redditi di capitale)*

1. I commi primo, secondo e terzo dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono sostituiti dai seguenti:

«Le società e gli enti che hanno emesso obbligazioni e titoli similari devono operare una ritenuta del 18 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi, premi ed altri frutti, compresa la differenza fra la somma percepita e il prezzo di emissione, corrisposti ai possessori. Si considerano similari alle obbligazioni i titoli definiti al comma 2 dell'articolo 41 del testo unico delle imposte sui redditi, 22 dicembre 1986, n. 917.

Sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli indicati nell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, compresi quelli emessi all'estero e quelli equiparati, deve essere operata una ritenuta del 12,50 per cento. Per i titoli senza cedola

la differenza tra il valore nominale e il prezzo di emissione è considerata interesse anticipato.

L'amministrazione postale e le aziende ed istituti di credito devono operare una ritenuta del 25 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi, premi ed altri frutti corrisposti ai depositanti e ai correntisti e sui certificati di deposito. Non sono soggetti alla ritenuta gli interessi corrisposti dalla Banca d'Italia sui depositi e conti delle aziende ed istituti di credito.

La misura della ritenuta di cui al comma 1 è elevata al 30 per cento per i contratti di durata inferiore a 12 mesi ed al 25 per cento per i contratti di durata compresa tra 12 e 24 mesi.

La misura della ritenuta di cui al comma 2 è elevata al 13,5 per cento per i titoli di durata inferiore a 12 mesi e ridotta all'11,5 per cento per i titoli di durata superiore a 24 mesi.

La misura della ritenuta di cui al comma 3 è elevata al 30 per cento per i conti correnti bancari e postali e ridotta al 20 per cento per i contratti di durata superiore a 24 mesi.

Se gli interessi, premi ed altri frutti di cui ai precedenti commi sono dovuti da soggetti non residenti nel territorio dello Stato la ritenuta deve essere operata dal soggetto residente incaricato del pagamento con l'aliquota del 30 per cento».

DISEGNO DI LEGGE N. 1072

D'INIZIATIVA DEI SENATORI PECCHIOLO ED ALTRI

Art. 1.

1. Le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative, le aziende municipalizzate, le società di mutua assicurazione, che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività, e gli altri enti pubblici o privati, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali e che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività, devono rivalutare i beni indicati al numero 1), esclusi quelli dati in locazione finanziaria, e al numero 3) dell'articolo 2425 del codice civile, nonché le quote e le azioni, comprese quelle privilegiate e di risparmio, di società controllate e di società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, risultanti nell'inventario e nel bilancio o rendiconto relativi all'ultimo esercizio chiuso prima della data di entrata in vigore della presente legge, per un ammontare massimo per ciascun bene, quota o azione pari alla differenza tra il prezzo di acquisto o il costo iscritto in bilancio, ma al netto degli effetti di precedenti leggi di rivalutazione e di ogni altra rivalutazione, e il prezzo o costo medesimo moltiplicato per i coefficienti riportati nella tabella A allegata alla presente legge, e comunque in misura non superiore al valore realizzabile sul mercato, tenuto conto dei prezzi correnti e delle quotazioni di borsa, o al minor valore attribuibile in base alla valutazione della capacità produttiva e di possibilità di utilizzazione economica nell'impresa.

2. Qualora la rivalutazione dei beni, delle quote e delle azioni effettuata a norma del comma 1 risulti inferiore ai valori di mercato, i beni, le quote e le azioni possono essere rivalutati fino al valore di mercato in base ai criteri indicati nel comma 1 del presente articolo.

3. Non possono essere rivalutati i fabbricati posseduti da società o da enti che hanno per oggetto esclusivo o principale le costruzioni edilizie e che sono stati costruiti dalla società o dall'ente che li possiede, ad eccezione di quelli che alla data di inizio dell'ultimo esercizio chiuso prima della data di entrata in vigore della presente legge sono adibiti ininterrottamente ad uffici della società o ente o comunque sono strumentali per l'esercizio dell'attività edilizia.

4. Le azioni e le quote possono essere rivalutate a condizione che il rapporto di controllo o di collegamento sussista ininterrottamente dalla data di inizio dell'ultimo esercizio chiuso prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

1. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e deve essere annotata nel relativo inventario, nel quale devono essere indicati anche la data ed il prezzo di costo o di acquisto dei beni rivalutati e le eventuali rivalutazioni dei beni eseguite in conformità a precedenti leggi di rivalutazione monetaria.

2. Gli amministratori e il collegio sindacale devono indicare e motivare nelle loro relazioni i criteri seguiti nella rivalutazione dei singoli beni e attestare che la rivalutazione corrisponda ai valori effettivamente attribuibili ai beni medesimi. Si applicano le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 10 della legge 19 marzo 1983, n. 72.

3. Le quote di ammortamento, comprese quelle di ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili, devono essere commisurate al maggior valore attribuito ai beni dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Gli ammortamenti già effettuati che siano stati ammessi in detrazione dal reddito lordo, ivi compresi quelli finanziari per i beni gratuitamente devolvibili, devono essere contemporaneamente rivalutati con i coefficienti riportati nella tabella A, in relazione all'anno di stanziamento delle singole quote.

Art. 3.

1. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite ai sensi degli articoli 1 e 2, diminuito dell'importo corrispondente all'onere fiscale di cui al comma 1 dell'articolo 4 e dell'importo delle riserve costituite in base a precedenti leggi di rivalutazione, deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva, designata con riferimento alla presente legge, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.

2. La riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile. In caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite, non si può fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata, o ridotta in misura corrispondente, con deliberazione dell'assemblea straordinaria senza obbligo di osservare le disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile.

3. Per le azioni o quote ricevute a fronte di conferimenti aziendali effettuati ai sensi dell'articolo 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, e successive modificazioni, il saldo è calcolato con riferimento al costo, riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi, dell'azienda o del complesso aziendale conferito e la riserva iscritta in bilancio a fronte del maggior valore delle azioni o quote ricevute è annullata.

Art. 4.

1. Qualora il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni effettuate ai sensi dell'articolo 1 ecceda l'entità della rivalutazione del capitale proprio delle società ed enti indicati nell'articolo 1 esistente alla fine dell'esercizio in cui viene eseguita la rivalutazione, la differenza concorre a formare il reddito imponibile della società o dell'ente nell'esercizio in cui è stata effettuata la rivalutazione o, a scelta del contribuente, in quote costanti in un numero di anni,

compreso l'esercizio in cui è stata effettuata la rivalutazione, pari al rapporto tra l'entità del saldo attivo imponibile e i maggiori ammortamenti deducibili per effetto delle rivalutazioni effettuate ai sensi dell'articolo 1. La rivalutazione del capitale proprio va effettuata applicando i coefficienti riportati nella tabella A allegata alla presente legge alla parte di capitale proprio costituito nell'esercizio chiuso in ciascuno degli anni indicati nella tabella. I maggiori ammortamenti deducibili vanno calcolati moltiplicando la media dei rapporti, espressi in percentuale, tra ammortamenti portati in deduzione e totale del valore dei beni ammortizzabili risultanti dal bilancio o rendiconto delle società e degli enti di cui all'articolo 1 in ciascuno dei tre esercizi precedenti quello in cui è stata effettuata la rivalutazione, per il valore complessivo dei beni ammortizzabili che risulta dal bilancio o rendiconto dell'esercizio in cui viene effettuata la rivalutazione ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, e sottraendo al valore così calcolato il valore medio degli ammortamenti dedotti nel bilancio o rendiconto dei tre esercizi precedenti quello in cui è stata effettuata la rivalutazione.

2. Per capitale proprio si intende quello definito dal terzo e quarto comma dell'articolo 3 della legge 19 marzo 1983, n. 72, comprensivo anche delle riserve e fondi che il terzo comma dello stesso articolo 3 esclude dal computo, ma al netto delle riserve costituite in base a precedenti leggi di rivalutazione e di ogni altra rivalutazione.

3. In caso di realizzo dei beni il residuo onere fiscale di cui al comma 1 deve essere corrisposto in sede di dichiarazione relativa all'esercizio di realizzo, e il saldo attivo imponibile non ancora assoggettato ad imposizione è ridotto in misura corrispondente.

4. Se il saldo attivo viene attribuito ai soci o ai partecipanti mediante riduzione della riserva prevista dal comma 1 dell'articolo 3 ovvero mediante riduzione del capitale sociale o del fondo di dotazione o patrimoniale, le somme attribuite ai soci o ai partecipanti concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente nella

misura proporzionalmente corrispondente alla quota dello stesso saldo attivo non soggetta ad imposizione per effetto del comma 1 del presente articolo, e per l'intero loro ammontare a formare il reddito imponibile dei soci o partecipanti.

5. Ai fini del comma 2 si considera che le riduzioni del capitale deliberate dopo l'imputazione a capitale del saldo o della riserva di cui all'articolo 3 abbiano per oggetto, fino al corrispondente ammontare, dopo le eventuali parti di capitale formate con imputazione di saldi o di riserve di rivalutazione monetaria di cui alla legge 19 marzo 1983, n. 72, e alle leggi precedenti, la parte del capitale formata con l'imputazione del saldo o della riserva di cui all'articolo 3.

6. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi.

7. Qualora la realizzazione del bene rivalutato dia luogo a minusvalenza, la riserva di cui all'articolo 3 è ridotta dell'entità della minusvalenza proporzionalmente corrispondente al saldo attivo non soggetto ad imposizione, ma non oltre l'importo non soggetto ad imposizione della rivalutazione effettuata.

Art. 5.

1. Le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 si applicano, per i beni di cui all'articolo 1 relativi alle attività commerciali esercitate e facendo ad esse riferimento per quanto riguarda i fabbricati, anche alle imprese individuali, alle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate e agli enti pubblici e privati di cui all'articolo 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, e successive modificazioni, nonché alle società ed enti di cui alla lettera d) dello stesso articolo e alle persone fisiche non residenti che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni.

2. Per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di contabilità la rivalutazione

deve essere effettuata per i beni che risultano acquisiti entro il 31 dicembre 1986 dai registri di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, o da altra documentazione idonea in relazione al periodo di acquisizione, e che venga redatto un apposito prospetto bollato e vidimato dal quale risultino i prezzi di costo o di acquisto e la rivalutazione compiuta. Tale prospetto deve essere allegato alla dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge; copia di esso deve essere allegata al registro degli acquisti di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e conservata con le stesse modalità.

3. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite ai sensi del presente articolo, nella misura in cui eccede la rivalutazione del capitale proprio effettuata ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 concorre a formare il reddito imponibile, anche ai fini dell'imputazione ai soci a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, secondo i criteri indicati nello stesso articolo 4. Qualora, per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di contabilità, l'entità del capitale proprio non risulti determinabile e documentabile in maniera certa, l'ammontare del saldo attivo imponibile ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 è stabilito in misura pari al 15 per cento dell'intero saldo attivo di rivalutazione.

Art. 6.

1. In caso di violazione delle disposizioni degli articoli 1, 2, 3 e 4 gli amministratori e i sindaci o revisori, o il titolare dell'impresa individuale, sono puniti con l'ammenda da lire 5 milioni a lire 100 milioni, salvo che il fatto non costituisca più grave reato. In caso di condanna il giudice può applicare la pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale, per durata non inferiore a un anno e non superiore a tre anni.

TABELLA A

COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE DEI BENI
IN BASE ALL'ANNO DI ACQUISIZIONE

Beni acquisiti precedentemente all'esercizio chiuso nell'anno 1974	6,53
Beni acquisiti nell'esercizio chiuso nel 1974	5,51
Beni acquisiti nell'esercizio chiuso nel 1975	4,69
Beni acquisiti nell'esercizio chiuso nel 1976	3,97
Beni acquisiti nell'esercizio chiuso nel 1977	3,34
Beni acquisiti nell'esercizio chiuso nel 1978	2,93
Beni acquisiti nell'esercizio chiuso nel 1979	2,53
Beni acquisiti nell'esercizio chiuso nel 1980	2,1
Beni acquisiti nell'esercizio chiuso nel 1981	1,77
Beni acquisiti nell'esercizio chiuso nel 1982	1,50
Beni acquisiti nell'esercizio chiuso nel 1983	1,31
Beni acquisiti nell'esercizio chiuso nel 1984	1,18
Beni acquisiti nell'esercizio chiuso nel 1985	1,08
Beni acquisiti nell'esercizio chiuso nel 1986	1,00
